LEGGI
ED
ISTRUZIONI

PER LO BUON REGGIMENTO

Della Chiesa, dello Spedale, e della Libreria, detta di S. Angelo a Nido:

Raccolte da disposizioni di Fondatori, da bolle di Pontefici, da concessioni di Re, e da stabilimenti di coloro, che in varj tempi ne han tenuto il governo:

PER ORDINE DE I SIGNORI

D. GHERARDO BRANCACCI

Principe di Rossano,

E

D. TROJANO SPINELLI

Duca di Aquaro,

Governatori nel presente anno cIɔIɔccxxxxiiii.

DELLE LEGGI
ED
ISTRUZIONI

Per lo buon reggimento della Chiesa, dello Spedale, e della Libreria di S. Angelo a Nido

LIBRO I.

PROEMIO.

Veano già molti valentuomini dell' antichissima famiglia de' Brancacci, non pur se medesimi, e lor gente, ma la patria eziandio, oltre ad ogni altra Italica, renduta chiara e famosa: quando dal Cardinal Rinaldo, volgendo l'anno ventesimo sesto sopra i mille e quattrocento dalla salutifera natività del figliuolo di Dio, le fu novello, e non manchevol pregio recato. Egli, estimando le sue fortune, così come sono da estimare, per un dono della benefica mano dell'Altissimo, e volendo mostrarsene a lui riconoscente, ed in quella maniera,

che più potesse, restituirgliele; deliberò di fondare in Napoli, patria sua, un luogo, ove i divini ufi-cj fossero, colla debita reverenza, celebrati; ed i poverelli infermi, con quella carità ed agio, si raccettassero, che alla piagnevole condizion loro è richiesta. Perlaqualcosa volendo che fosse tal luogo di amplissimi privilegj fornito, sì gli ottenne da Martino V., che allora la Chiesa di Dio santamente reggeva, mercè li quali fu dichiarato immune da qualunque giuridizion dell' Ordinario, sottoposto solamente al proprio Rettore, e quindi, senza alcuno intermezzo, al Romano Pontefice. Il che ottenuto, recò tal sua deliberazione ad effetto; ristaurando, o, per me' dire, edificando novellamente quella casa, che or si vede alle sopraddette opere di pietà diputata, e la quale di S. Angelo a Nido vien detta, perchè posta vicino ad una Loggia, che di Nido dal Napoletano vulgo si appella; ove una parte di Patrizj le cose pubbliche, con leggi, e costumanze, si riducono a trattare: e sì stabilì, per lo mantenimento della chiesa, e dello spedale, convenevole entrata; acciocchè, secondo il pensier suo, Iddio la debita gloria, e'l prossimo bisognoso ed infermo quindi l' inteso giovamento ritraesse. L'utilità, e'l decoro di cotale opera piacque in ogni tempo ad ognuno, ed accese molti, massimamente della stessa famiglia, ad imitare il laudevole esemplo del Fondatore, alle antiche di mano in mano novelle rendite aggiugnendo. E' non son fra costoro da tacere il Cardinale Stefano, e'l Cavalier F. Giambatista de' Brancacci: de' quali quegli ordinò che la magnifica libreria, che egli in Roma avea, fosse in Napoli traslatata, e nel luogo suddetto si aves-

avesse, a pubblico uso e comodità da serbare; e questi lasciò conveniente danajo, per porre tanto lodevole opera ad effetto; dotandola d'annui ducati settecento, perchè, compiendosi, co' necessarj ministri mai sempre si mantenesse. A questa libreria, e' non sono ancora molti anni passati, il Dottor Domenico Greco la sua pur grande sceltissima e bella aggiunse, fornitala anche, ad imitazion de' Brancacci, d'alcuna entrata. Ma se questa opera di pietà è cresciuta di tempo in tempo di averi, di tempo in tempo ancora è stata alcuna volta interrotta e turbata. Riguardando, con increscimento, e troppo a malincuore gli Arcivescovi Napoletani, entro la lor diocesi, e sotto gli occhi loro medesimi una estranea, e novella spiritual giuridizione ergersi, e stabilirsi, avvegnachè confermata ed ampliata da Paolo III., e da Urbano VIII., hanno sempre mai desiderato, e tentato, ovver con sorprese, ovvero chiamandola a ragione, con varie pretensioni nella Corte Romana promosse, se non torla del tutto, almeno, quanto si potesse il più, diminuirla. Tali disegni non però, contrastati da' Principi, che han Napoli governata, rimanendo sempre vuoti di effetto; i privilegj della chiesa, e dello spedale, e de' lor ministri, sono stati bensì sovventi volte combattuti, ma distrutti o scemati non mai. Che se l'esterne contraddizioni nulla poterono intorbidare le sopraddette opere di pietà; queste da alcune dimestiche ed interne cagioni furono spesse fiate in alcun modo sconvolte. Governasi esso pio luogo da due gentiluomini di quella Napoletana Nobiltà, che dal Portico, ove, quando uopo il chiegga, suol convenire, si appella di Nido; il cui reggimento, così avendo il Fondatore voluto,

to,

to , non dura oltre ad un'anno . Quindi è poi , che la maggior parte del tempo di tale annoval governo , venga lor trapassata , prima che informati si rendano delle varie cose e molte , che a ben reggerlo , com' e' conviene , è mestier di sapere : nè venga lor fatto agevolmente , alcuna lodevole ordinazione prescrivere, a tor via gli abusi , che nelle comunità tratto tratto s'introducono ; e se mai alcuna talora ne stabiliscano , sia le più volte ignorata da quelli , che ad essi nella direzione , loro affidata , succederanno , se da'ministri non ne saranno avvertiti . Li quali, ove poco fedeli sieno , ovver meno esperti, faran sì , che vadan le cose , perduto ogni buon'ordine , in confusione e scompiglio : conciossiecosachè , mal recandosi i Governatori a torre sopra di se la increscevol fatica di leggere , e ponderare tutto ciocchè è da ponderare e da leggere ; non avranno gli stabilimenti, sì ben di tempo in tempo pensati , come non saputi , la intesa osservanza . Il che ravviserà di leggiere chiunque si faccia a trascorrere tali regolamenti , che conclusioni son dette ; nelle quali potrà scorgere, sovente le medesime cose essersi comandate da varj Governatori , ed in varj tempi , non consapevoli gli uni delle ordinazioni degli altri , dalla stessa necessità indotti a ciò fare ; in quella guisa che da diversi popoli, disgiunti per molto cielo , simiglianti leggi si stabiliscono , dal medesimo bisogno , che ugualmente gli preme, dettate. Adunque per isveller la origine de'tanti disordini , nel tempo , in cui , la divina grazia ajutanteci , si proccura di raccorre , quanto si puote il meglio , le scritture di esso luogo pio (cose affatto necessarie , ove si tratta di privilegj , di giuridizion contrastata , e di beni facili ad esser nascosi) dallo

dalla malvagità, o dalla imperizia di taluni disperse, o rapite; e cercasi di dare a' conti confusi e sconvolti, per la buona amministrazione, e per lo facile conoscimento delle rendite, e delle spese, un certo ordine e distinto; si è riputato non pure utile, ma necessario, riducere in quattro libri, colla maggior chiarezza, tutte le leggi ed istruzioni, che i Fondatori, ed i Governatori, dal proprio esperimento ammaestrati, han creduto convenevole stabilire; acciocchè in brieve tempo, e con facilità, e piacere si possano da tutti coloro, li quali in avvenire al reggimento di questo luogo fien diputati, conoscer quelle cose, che prima appena in un'anno, e con fatica ed increscimento, anche da' più diligenti, si poteano apparare. De' quali quattro libri, il primo riguarda il buon governo generalmente della Chiesa, dello Spedale, e della Libreria, il secondo alla Chiesa in ispezieltà, siccome il terzo allo Spedale, e'l quarto alla Libreria si appartiene. Nè perchè i più antichi statuti de' Governatori non abbian più alta origine dell'anno 1622., non avendoci l'altrui poco senno più lontana memoria lasciata; fie molto cotal perdita da dolere: perciocchè questi che sono a noi rimasi, donde le presenti istruzioni son tratte, qualora si adempiano, come ragion vuole, sufficienti sono all'inteso buon'ordine delle cose. Ma conciossiecosachè tutti gli stabilimenti, ordinati da' primi Governatori, si possano da' novelli, che sono a coloro pari in autorità, cangiandosi le circostanze, mutare; e sia uopo spesse volte di farlo; laddove delle leggi, da' Fondatori prescritte, a niun lece derogare, non che altro, giammai; a maggior chiarezza e distinzione, questi da quelle si son registrate in ogni capitolo divise. Faccia il sommo Iddio, senza

cui

cui invano si affaticano, o vegghian quegli, che edificano le case, o custodiscono le città; ed interceda presso a lui il santo Arcangelo Michele, del cui glorioso nome esso pio luogo è intitolato, che tale opera al voluto fine, che onesto egli è, abbia giovevole a divenire.

CAP.

CAP. I.

DE I GOVERNATORI.

Leggi di Fondazione.

I. I GOVERNATORI ſieno eletti, due in ogni anno, dalla Piazza di Nido, de' quali, l'uno ſia ſempre della famiglia de' Brancacci. (1)

II. Abbian facoltà di amminiſtrare tutte le rendite, allo ſpedale, ed alla chieſa pertenenti, come la perſona medeſima del Fondatore. (2)

III. Eleggano eſſi alcuni preti di buona fama, e di oneſta gente, i quali convengano alla celebrazion delle meſſe, ſecondo gli ordini, deſcritti nel capitolo II. riſguardante l'uficio del Rettore. (3)

IV. Eleggano un'uom probo, od una oneſta donna, di buona fama, e di non giovane età, che ſerva, nell' accogliere e raccettare i poveri debili, ed infermi; ed intenda ſempre con zelo, e pulitezza alla cura, ed al ſervigio di quelli. (4)

V. Non diano a tale uomo, o donna, che ſia, nè a'

(1) *Libro di Bolle, e conceſſioni MS. in pergamena, che ſi conſerva nell'Archivio, f. 14.*

(2) Ivi *f.* 14. *a t.*

(3) Ivi *f.* 14.

(4) Ivi *f.* 14. *at.*

a' sopraddetti preti alcun titolo fermo; ma si prendano, e rimuovansi, a cenno e piacimento de'Governatori, con salario, o senza, secondochè siesi convenuto. (5)

V. Eleggano essi, o la Piazza loro, un'onesto Sacerdote per Rettore, il quale, come nel suo luogo distintamente si dirà, abbia tutta l'ecclesiastica giuridizione ordinaria sopra' preti, e sopra le persone, che servono alla chiesa, ed allo spedale. (6)

VI. Mantengano al sopraddetto Rettore tre, o quattro cursori armati, e, laddove uopo il richiegga, implorino l'ajuto e 'l braccio dell'ordinario Giudice secolare. (7)

VII. Non paghino nè decime, nè imposizione alcuna papale, o ordinaria, per lo luogo pio, essendone esso esente. (8)

VIII. Abbian sollecita cura, che nè l'Arcivescovo di Napoli, nè l'Abate di S. Andrea usino alcun'atto di giuridizione, nè percepiscano alcuna quarta, o porzion canonica da'legati, fatti, o da farsi in pro della chiesa, o dello spedale; nè permettano che sia da costoro visitato, nè diano ad essi conto della loro amministrazione, ma in tutto si serbi la bolla di Papa Martino V. (9)

IX. Non vendano essi i Governatori, nè la lor Piazza, e non distraggano, nè diano in pegno alcuna

cosa

---

(5) Ivi *f.* 15.

(6) Ivi *f.* 14. *a t. Bolla di Martino V. f.* 1. *a t. Bolla di Paolo III. f.* 2. *a t. segu.*

(7) Ivi *Privil. di Filip. II. f.* 31.

(8) Ivi *decreto del Capp. Mag. f.* 17. 18.

(9) Ivi *f.* 15. *Bol. di Mart. V. Bolla di Paolo III. f.* 2.

cosa degli stabili, o de'mobili preziosi della chiesa, e dello spedale, alla lor cura affidati. (10)

X. Non sia lor lecito di dare in prestanza i beni mobili del luogo pio, nè estraergli fuori di esso, contenti dell'amministrazione de'frutti, delle rendite, e degli emolumenti, provegnenti dagli stabili, e da doversi per essi spendere nel governo, accrescimento, e riparo dello spedale, e nella celebrazione de' divini uficj. (11)

XI. Faccian notare e registrare gl'introiti, e gli esiti del luogo pio, acciocchè ne possan rendere chiaro conto e distinto. (12)

XII. Provveggano i debili ed infermi, posti nello spedale, d'uno, o di più medici, a lor piacimento, secondochè sia di mestiere, e facciangli confortare di spirituali medicine, e di ogni altra cosa fornire, di che abbisognino, siccome da' medici sia prescritto. (13)

XIII. Faccian tenere i letti degl'infermi ben puliti ed agiati, nè in minor numero giammai di diecenove, inchiusovi quello, che dee servire a colui, che degl' infermi ha pensiero(14); uno de' quali serva sempre per que' pellegrini, che dalla Confraternità, da costoro nominata, si mandano a curare. *

XIV. Esigano dalla Regia Corte, per sovvenzione dello spedale, tomola sei di sale ogni anno, a tenore del-

 la

(10) Ivi *f.* 15.
(11) Ivi *f.* 15.
(12) Ivi *Testament. f.* 11. *a t.*
(13) Ivi *f.* 15.
(14) Ivi *Testament f.* 11. *Disposizione di Fabrizio Brancacci, il quale ordinò, che sopra i cinque letti si mettesse l'iscrizione: Per carità di Fabrizio Brancacci.*

(*) *Dell'origine di tale fondazione non si ritruova documento; ma il non mai interotto uso di tale stabilimento fa che, si creda da' fondatori ordinato.*

la concessione del Re d'Aragona, (15) non meno che la franchigia di tom. 50. di grano, e dell'un grano a rotolo dalla Città, siccome da' libri del patrimonio di questa appare.

XV. Diano in ogni anno, nel dì della festività del glorioso Arcangelo S. Michele, una candela di cera di una libbra a colui, che della gente de' Brancacci, e maschio essendo, si ritruovi esser più congiunto in parentela al Cardinal Rinaldo fondatore.(16)

XVI. Facciano ardere dì e notte nella cappella una lampade, avanti l'immagine di nostra Signora,* ed un'altra, avanti l'effigie di S. Cand. da de' Brancacci.(17)

XVII. Faccian recitare solennemente l'uficio de' morti, e la mattina messe anche di morti con candele di cera, secondochè ad essi parrà, nel dì anniversario della morte del Cardinal Brancacci istitutore. (18)

XVIII. La giuridizione, e l'uficio di essi non regga oltra l'anno, il quale finito, immantenente spiri.(19)

XIX. Terminato l'anno, dian conto a' loro successori, ed a niun'altro, dell'amministrazione; e lor consegnino quel che sia sopravanzato.(20)

XX. Ove sien rei di non fedele amministrazione, o nasca tra essi discordia, sia questa diffinita, e sien costretti alla debita soddisfazione, e compenso dalla lor Piazza, o da' Cinque Nobili, che di tempo in tempo la reggono.(21)

Il

(15) *Ivi concessione del Re d'Aragona f. 8. a t. dell'an. 1512.*
(16) *Ivi f. 15. a t.* * *Ivi f. 15. a t.*
(17) *Testamento di D. Allegra Orieto.*
(18) *Ivi f. 15. a t.*
(19) Ivi f. 15.
(20) Ivi f. 15.
(21) Ivi f. 14. 15.

XXI. Il Governatore della famiglia de' Brancacci elegga, e nomini i miniſtri della biblioteca; ed una tal nomina ſia approvata da quattro gentiluomini della medeſima famiglia, i più vecchi, o da que' che ſi ritruovano in Napoli; e, ſe ve ne ſono, fra queſti ſiano i graduati in miniſtero.(22)

XXII. Tutti e due non però i Governatori (come nel rimanente delle coſe della chieſa, e dello ſpedale) debbano eſſere uniti, acciocchè poſſano i ſuddetti miniſtri eſſere rimoſſi, ove ſieno di alcun fallo colpevoli. (23)

XXIII. Debbano eſaminare la malleveria, da darſi dal Bibliotecario, e, ſe ambedue non l'appruovano non ſi riceva. (24)

XXIV. E' diano l'iſtruzioni a' detti miniſtri, pel lo buon regolamento della medeſima libreria.(25)

XXV. Tengan per miniſtri della biblioteca tre cappellani, cioè un Bibliotecario, un Sottobibliotecario, ed un' Ajutante, ed inoltre uno Spazzatore; colle annuali provviſioni, al primo di ducati cencinquanta, al ſecondo di ſeſſanta, al terzo di ſettantadue, e finalmente al quarto di ducati trentaſei. (26)

XXVI. Impieghino annui ducati cento, per mantenimento, ed accreſcimento della libreria de' Bran-

 cacci

(22) *Libro delle concluſioni, che incomincia dall'anno 1673. f.57.at.*
(23) *Ivi*
(24) *Ivi*
(25) *Ivi*
(26) *Donazione di Fra Giambatiſta Brancacci, fatta nell' anno 1686. per lo Notajo Gennaro de' Griſi, che ora ſi conſerva per lo Notajo Domenico Ciaulino di Napoli. Donazione di D. Allegra Grieco, fatta nel 1739. dal Notajo Gioſeppe d'Oliva.*

cacci, * in compera di libri nuovi d'ogni ſcienza, ed in rifacimento di quelli, che ſieno per avventura logori e conſumati: come eziandio impieghino, per lo medeſimo uſo nella libreria di Grieco, quella ſomma, che, oltra gli annui ducati ſettantadue, frutterà ogni anno il capitale di ducati duomila dugento trentatre, ſopra l'arrendamento della farina vecchia, detta di Romer, e Vanden Eynden, che Allegra Grieco donò al luogo pio. (27)

XXVII. Non eſtraggano eſſi, nè facciano eſtrarre ad altrui libro alcuno dalla biblioteca, ſotto pena d'incorrere nella ſcomunica, fulminata dal Sommo Pontefice, ed affiſſa nella detta libreria. (28)

XXVIII. Reggano i Governatori medeſimi il Monte, nomato di Arrigo (29), e facciano che'l Rettore l'entrate di queſto diligentemente raccolga (30), dandogli per tal peſo carlini diece in ogni anno.

XXIX. Se queſti, in ciò fare, ſia traſcurato, e dappoco, eleggano altro eſattore con annual provviſione, che non ecceda ducati quattro in ogni anno. (31)

XXX. Diano annui ducati cinque ad ogni femmina di Caſa Brancacci, che ſia legittima, e naturale, la

qual

(*) *Donazione ſud. di F. Giamb. Brancacci.*

(27) *Donazione ſuddetta di D. Allegra Grieco.*

(28) *Lib. ſud. delle concl. incominciianti dall'an. 1673. f. 57. a t.*

(29) *Il Canonico Franceſco Brancacci inſtituì queſto Monte, e preferì alle altre femmine di Caſa Brancacci le diſcendenti per linea maſcolina da Arrigo Brancacci ſuo Padre. perciò preſe la detta opera pia da coſtui la ſua denominazione.*

(30) *Teſtamento del ſopraddetto Franceſco Fondatore, Lett. D. C.*

(31) *Ivi. Lett. F.*

qual prenderà abito monacale, con intenzione di rimaner religiosa fra chiostri (32).

XXXI. Fra queste, se alcuna sarà, che si chiami Paola per nome, abbia costei un ducato sempre più delle altre: e se molte di tal nome sieno, colei di tal privilegio goda, che prima delle altre si troverà aver presa veste religiosa (33).

XXXII. Se l'entrate del Monte non bastino a dare ad ogni monaca, come si è detto, ducati cinque, si dividan fra tutte egualmente cotali entrate, dandosi sempre però un ducato di più ogni anno a quella, che sia chiamata Paola, nella maniera suddetta (34).

XXXIII. Ma se poi l'entrate medesime sieno di gran somma; non si diano alle dette monache più che ducati diece per ciascuna; ed il restante si spenda dagli eredi del Fondatore, o in compre di case in alcuni monasterj, o in fabricar celle, dove stanno le dette monache, secondochè meglio ad essi parrà (35).

XXXIV. Nel pagarsi tal legato, non maturando l'entrate tutte in una volta, sieno sempre preferite quelle, le quali prima abbian tolto l'abito da monaca (36).

XXXV. Se monache de' Brancacci non vi fossero, si conservino i danai del Monte, in S. Angelo a Nido,

---

(32) *Ivi. Lett.L.Q.*
Furono dal soprannomato Fondatore preferite in tale sua instituzione alcune linee della famiglia de' Brancacci: ma ridotto tanto celebre casato ad un sol ramo, tali preferenze non hanno più alcun luogo.

(33) *Ivi Let.B.*

(34) *Ivi Let.A.B.*

(35) *Ivi.*

(36) *Ivi Let.G.*

Nido, con cautela ; e se ne comprino censi, od altro, ad elezione degli eredi del Fondatore, e di quelli, che discenderanno da essi, con l'intervento de' Governatori, il frutto delle quali compre si divida egualmente alle monache, che verranno della sopraddetta famiglia con le leggi, già di sopra descritte (37).

XXXVI. Se poi di quelle non ve ne sieno, nè siavi speranza, che esservene possano mai più in avvenire, succeda al Monte la Chiesa, e lo Spedale di S. Angelo a Nido: ed in tal caso usino i Governatori del danajo sopraddetto nella maniera, che siegue (38).

XXXVII. Spendano di esso ogni anno ducati diece in compera di tela per li servigj degl'infermi dello spedale. Diano il rimanente per dote a donne oneste, e dabbene; ciascuna delle quali abbia ducati cinquanta: e se queste nobili siano, e figliuole di Patrizj, diano anche ducati cento ad ognuna (39).

XXXVIII. Chiamino, allorchè si danno tali maritaggi, l'Abate di S. Severino, ed il Priore di S. Domenico maggiore, ciascuno de' quali abbia un voto, ed essi Governatori, insieme uniti, abbiano un'altro voto; e si conchiuda ciocchè la maggior parte de' tre voti averà deliberato (40).

XXXIX. Restituendosi i capitali del Monte sopraddetto, si pongano in nuove compere di censi, di arrendamenti, o di altre burgensatiche entrate (41).

CON-

(37) *Ivi Let. H*
(38) *Ivi Let. N*
(39) *Ivi Let. N. S*
(40) *Ivi Let. P*
(41) *Ivi seg. no*

CONCLUSIONI.

XL. I Governatori facciano, che sempre vi siano tre chiavi dell'Archivio, delle quali una tenga il Razionale, ed una ciascun di loro (42).

XLI. Non impieghino danajo del luogo pio, in qualsivoglia maniera nè con se medesimi, nè co' loro congiunti, nè con que' della medesima famiglia, nè co' ministri provvisionati del luogo pio (43).

XLII. Avvertano a non dare a chicchesia facoltà, o proccura di esigere per mezzo de' Banchi, fuor solamente che a coloro, i quali prendono le rendite del luogo pio per esatte (44).

XLIII. Non diano l'esazione delle rendite del pio luogo a que' che lo servono, ed a loro congiunti fino al terzo grado (45).

XLIV. Non ammettano a' servigj del luogo pio gente, che abbia dipendenza, o impiego addetto ad altro foro, per evitare i disturbi, e schivar le occasioni d'intorbidare i privilegj di quello (46).

XLV. Non eleggano nuovo Razionale del luogo pio, senza la debita sicurtà, posta ad arbitrio di essi, e senza consegnargli le scritture, ed i libri dell'Archivio, e della scrittura doppia, per mezzo di pubblico strumento, per mano del Notajo del luogo, con l'obbligo

---

(42) *Libro di Conclusioni volume del 1722. f.4. at. n.7. Libro delle Concl. del 1622. f.47. ann.1724.*

(43) *Lib. di Concl. del 1622. f.35. ann.1664. Ann.1717. Lib. di Concl. del 1673. f.131.*

(44) *Ann.1724. Libro di Concl. del 1722. f.4. at. c.3.*

(45) *Ann.1736. Libro di Concl. del 1722. f.14. at.*

(46) *Ann.1719. Libro di Concl. del 1722. f.137. at.*

bligo di osservare tutte le leggi, espresse nel capitolo del Razionale (47).

XLVI. Facciano rivedere ogni anno da altro Razionale di luogo pio, o della Regia Camera, la scrittura doppia, che dal nostro Razionale si tiene (48).

XLVII. Non permettano, che intervengano nelle sessioni altri ministri, fuori che'l Razionale, e'l Segretario. Gli altri poi attendano nelle vicine stanze di esser chiamati, se di lor sia mestiere (49).

XLVIII. Non donino, nè facciano altro uso, ma vendano a benefizio dello spedale i fardelli di coloro, che vi muojano (50).

XLIX. Non conferiscano le cappellanie del luogo a Sacerdoti, che non sieno prima esaminati dal Rettore, e da' Capi del coro, intorno al canto, ed alle cirimonie, e funzioni ecclesiastiche, con concorso; informatisi prima della vita, e de' costumi di coloro, che vi concorrano; e'l più abile sia prescelto (51).

L. Nel provvedersi le ordinarie cappellanie, antepongano a' forestieri i cherici, che servono al luogo pio, allora che ascendano al sacerdozio (52).

LI. Non prendano cherici, se questi non dian prima sicurtà, a soddisfazione del Rettore, e del Sagrestano, andando il tutto a peso, e rischio d'esso Rettore (53).

LII.

(47) *Ann.1744. Lib. di Concl. del 1722. f.*

(48) *Ann.1724. ivi f.4 at. n.13.*

(49) *Ann.1696. Lib. di Concl. del 1673. f.84.*

(50) *Ann.1620. Lib. di Concl. del 1622. f.4. at.*

(51) *Ann.1673. Lib. di Concl. del 1673. f.1. Ann.1705. Lib. di Concl. del 1673. f.101.*

(52) *Ann.1641. Lib. di Concl. del 1602. f.15.*

(53) *Ann.1670. ivi f.52.*

LII. Ricevendo le liſte de' punti da' Capi del Coro, le diano al Rettore, acciocchè faccia dividere la ſomma, che importeranno, fra gli altri Cappellani, che ſervono (54).

LIII. Proccurino di non iſpendere ſomma maggiore di ducati ottanta, per la muſica di ciaſcuna delle due feſte di S. Michele Arcangelo, e di S. Candida, che ſolennemente ſi celebrano nella Chieſa (55).

LIV. Sieno eſſi preſenti all'inventario, ed alla ricognizione de' libri della Biblioteca, che ſi dee fare dal Bibliotecario ogni ſemeſtre: ed avvenendo che ne manchino alcuni, ſtringan coſtui a ſoſtenerne il danno, e a darne il debito compenſamento (56).

CAP. II.

DE I MINISTRI

Del luogo pio.

I. I Miniſtri del luogo pio ſi prendano, e ſi rimuovano, a cenno e piacimento de' Governatori, ſiccome è detto di ſopra.

(54) *Ann. 1675 Lib. di Concl. del 1673. f. 2. cap. 4.*
(55) *Ann. 1706. Lib. di Concl. del 1673. f. 105. at.*
(56) *Ann. 1690. Lib. di Concl. del 1673. f 62. at.*

CONCLUSIONI.

II. GUardinsi di dar ricetto, sì di notte, che dì giorno, a qualsiesi persona forestiera, sotto pena di privazione di uficio (1); e qualora sieno da alcuno chiamati, scendan giù nel cortile a parlargli (2).

III. Non ardiscano di far salire nè donne, nè figliuoli, avvegnachè congiunti in qualsivoglia grado, nelle loro camere, senza la licenza de' Governatori, sotto pena di essere subito licenziati (3).

IV. Non sieno arditi di giuocare, nè permettere, che si giuochi nelle stanze, o nel cortile del luogo pio (4).

V. Stianvi con modestia, per non recare il menomo scandalo al Monistero, detto di Donna Romata, nè agli altri vicini (5).

VI. Non gridino, nè facciano strepito, in ore da celebrarsi le messe, e gli uficj divini (6).

VII. Non abbiano ardire di recar cose da mangiare

(1) *Ann. 1626. Lib. di Concl. del 1622. f. 3. cap. 10. f. 52. cap. 3. Ann. 1673. Lib. di Concl. del 1673. f. 3. cap. 2. Ann. 1678 f. 14. at.*

(2) *Ann. 1626. Lib. di Concl. del 1622. f. 3. Ann. 1634. Lib. di Concl. del 1622. f. 10. Ann. 1631. Lib. di Concl. del 1622. f. 5. at. Ann. 1669. Lib. di Concl. del 1622. f. 52. at n. 3. Ann. 1677. f. 20. at. cap. 1.*

(3) *Ann. 1669. Lib. di Concl. del 1622. f. 52. n. 2. Ann. 1673. Lib. di Concl. del 1673 f. 3. cap 2.*

(4) *Ann. 1669. Lib. di Concl. del 1622. f. 52. cap. 6. Ann. 1673. Lib. di Concl. del 1673. f 3. cap. 6. Ann. 1677. f. 20. at. cap. 4.*

(5) *Ann. 1669. Lib. di Concl. del 1622. f. 52. cap. 5. Ann. 1673. Lib. di Concl. del 1673. f. 3. cap. 3. Ann. 1677. f. 20. cap. 3.*

(6) *Ann. 1669. Lib. di Concl. del 1622. f. 52. cap. 4. Ann. 1673. Lib. di Concl. del 1673. f. 3. cap. 3. Ann. 1677. f. 20. cap. 2.*

giare di qualsisia sorte; ed in qualsivoglia ora nella chiesa, e nella sacristia (7).

VIII. Quando sieno ammalati, e vogliano avvalersi dell'opera del luogo pio; si curino nello spedale, e non fuori di esso (8).

IX. Dian conto nella fine di ogni mese delle spese del loro uficio, dividendo l'esito dall'introito (9).

X. Non osino andare in altro foro, nè come attori, nè come rei, senza la licenza in iscritto de' Governatori, per evitare ogni inconveniente, che possa nascere in materia di giuridizione (10).

XI. Non ricevano pagamento veruno, fatto al luogo pio, in contante: e se lor vien data alcuna polizza, subito la diano al Razionale (11).

XII. Chiunque alle dette cose contravvenga, esca immantenente da' servigj del luogo (12).

(7) *Ann. 1669. Lib. di Concl. del 1622. f. 52. c. 7. Anno 1673. Lib. di Concl. del 1673. f. 4. c. 9. Ann. 1677. f. 20. at. c. 5.*

(8) *Ann. 1673. Lib. di Concl. del 1673. f. 3. cap. 5.*

(9) *Ann. 1644. Lib. di Concl. del 1622. f. 10. at.*

(10) *Ann. 1719. Lib. di Concl. del 1673. f. 137. at.*

(11) *Ann. 1724. Lib. di Concl. del 1722. f. 4. at. c. 2.*

(12) *Ivi.*

CAP. III.

DEL RETTORE

Leggi di Fondazione.

I. IL RETTORE di S. Angelo a Nido vien costituito Prelato inferiore, per le bolle di Papa Martino V., e di Papa Paolo III., con tutta la giuridizione ordinaria, così sul clero, che nella chiesa interviene, come sulle persone, le quali servono allo spedale, a quella annesso, come dal privilegio di Filippo II. Da ciò per conseguente diriva, che

II. Proceda in tutte le loro cause civili, criminali, e miste, così se i suoi sudditi dimorino nel luogo pio, come se alberghino fuori di quello; e tanto se commettano delitto entro 'l medesimo luogo, quanto fuori di esso.

III. Per lo quale effetto tenga il suo tribunale composto de' soliti ministri, e cursori; tenga le carceri nello stesso pio luogo, come colui che è anche nel pacifico possesso di cercare, e di essergli rimessi i suoi sudditi inquisiti, così da' tribunali ecclesiastici, come da' laici, mercè il suddetto privilegio; e proceda cõtra quelli privatamente, competendo alla Santa Sede solo l'appellazione dalle sue sentenze.

IV. Senta le confessioni, ed appruovi i confessori nel ristretto della sua giuridizione.

V. Dia la licenza di predicare, e la benedizione a coloro, che predicano nella sua chiesa.

VI. Faccia fare nel pio luogo, e suo circuito, le pro-

processioni del suo clero .

VII. Conceda, allora che lo estimi giusto, le lettere remissoriali a suoi sudditi; de'quali l'ordinazione, come anche quella del medesimo Rettore , può farsi da qualsivoglia Vescovo.

VIII. Visiti la chiesa, il clero, e lo spedale, e quelli, che vi sono addetti a servigio, nelle cose spirituali , e dia facoltà a chi più stima de'suoi sudditi, di amministrare i sagramenti.

IX. Visiti, ed ordini tutte le cose necessarie, per l' amministrazione, e custodia de' medesimi sagramenti.

X. Prenda l'olio santo, quando gli sia d'uopo da qualunque cattedral chiesa.

XI. Faccia editti, ed ordinazioni, riguardanti la vita, e' costumi de'suoi sudditi, e per quel che riguarda la celebrazione del divino ufizio, e de'sacrificj.

XII. Pubblichi, riguardo a'sudditi suoi, le indulgenze , e' giubbilei; dia licenza di esporre il venerabile; pubblichi monitorj per le robe perdute, e rubate; e faccia ogni altra simigliante cosa.

XIII. Egli il Rettore ha la intera e perfetta esenzione, insieme col suo clero, dalla giuridizione dell'Ordinario ; ed è immediatamente sottoposto alla S. Sede.

XIV. Non può esser visitato dall'Ordinario, nè astretto ad intervenire al Sinodo ; nè è tenuto all'osservanza delle leggi sinodali, o diocesane.

XV. Non può essere astretto nè egli, nè 'l suo clero ad intervenire a qualunque processione, che venga dall'Ordinario prescritta.

XVI. Non paghi egli, in nome del luogo pio, sinodatico cattedratico, nè qualsivoglia tassa, che dall'Ordinario per qualunque titolo s'imponga; nè decime papali;

pali; ſiccome eziandio non faccia pagamento veruno per lo mantenimento del Seminario Arciveſcovile. (1)

CONCLUSIONI.

I. IL Rettore non prenda alcuno a'ſervigj del luogo pio, nè da quello il rimuova ; conciofſiecoſachè egli ſaper debba,che ciò a'ſoli Governatori ſi appartenga.(2)

II. Intenda egli,al cui dovere è richieſto,che ſi dia la debita oſſervanza, non meno alle antiche ordinazioni , che a quelle , che da preſenti Governatori,per lo buon governo della chieſa , e per lo maggior culto e ſervigio di Dio, ſieno ſtabilite. (3)

III. Abiti nel luogo pio nell' appartamento aſſegnatogli.(4)

IV. Avverta, che la porta del luogo pio ſi chiuda l'eſtate a mezz'ora di notte , e l'inverno ad un'ora e mezza del noſtro orologio Italiano (5) , nè s'apra per coloro,che rimangon di fuori.(6)

V. Non ſi frammetta di coſe pertenenti allo ſpedale, o alla libreria: ed eſſendo avviſato dal Maeſtro di caſa della morte ſeguitavi di alcun Sacerdote,diſponga, che i Cappellani di ſettimana vadano colà inſieme coll'Eddomadario;il quale,data l'acqua ſanta al cadavere,unito a'ſopraddetti in proceſſione, l'accompagni alla chie-

ſa,

(1) *Tutto ciò dalle Bolle Pontificie ſopraccitate,e dal detto Privilegio dirittamente ſi deduce ; e da deciſioni,da poſſeſſo,e da pareri di graviſſimi Teologi.e Giureconſulti vien confermato.*

(2) *Ann.1670.Libro di Concl.del 1622.fol. 52.*

(3) *Ann.1673.Lib.di Concl.del 1673.fol.2. cap.14.*

(4) *Ann.1694.Libro di Concl. del 1673.fol.77.*

(5) *Lib.di Concl.del 1673.fol.3.nu.4.e fol.18.*

(6) *Ivi Ann.1672.fol.20.at.c.6.*

sa, colle solite funerali cirimonie; terminate le quali, si chiuda nella seppoltura, avanti la porta della medesima chiesa, rincontro alle curie. (7)

VI. Siccome poi, calato in chiesa il cadavere d'alcun laico, fatta la funebre funzione dal clero, si riponga nella seppoltura de' secolari, sotto lo spedale. (8)

VII. Abbia la cura di confessare nella chiesa. (9)

VIII. Faccia da' cappellani celebrare per settimana le messe, distribuendogli egualmente, e lor significando le ore fino a mezzo giorno, acciocchè sempre nella chiesa vi sieno delle messe. (10)

IX. Faccia da' cappellani soddisfar gli obblighi, a' quali la chiesa è tenuta, nella maniera, che vien notata nella tabella, che è affissa in sacristia, e la quale quinci a poco sarà registrata. (11)

X. Non faccia celebrare nella chiesa alcun prete forestiere, che porti zazzera, o abito, ad uom di chiesa non conveniente. (12)

XI. Dia di sua mano la sagramental comunione, almeno una volta il mese, a tutti i cherici, e se alcuno vi sarà, che ciò non voglia adempire, lo faccia noto a' Governatori: e ciò, più che ogni altra cosa, vada a carico di sua coscienza. (13)

XII. Rechi a disamina le malleverie, date da' cherici; e dia egli conto delle loro mancanze. (14)

Non

(7) *Ann. 1670. Libro di Concl. del 1622. fol. 61. Ann. 1711. Lib. di Concl. del 1673. fol. 116.*

(8) *Ann. 1677. lib. di concl. del 1673. f. 21. at.*
Ann. 1730. lib. di concl. del 1722. f. 10. cap. 13.

(9) *Ann. 1679. lib. di concl. del 1673. f. 27.*

(10) *Anno 1677. lib. di concl. del 1673. f. 21. at.*

(11) *Ann. 1673. lib. di concl. del 1673. f. 2. cap. 6.*

(12) *Ann. 1673. Ivi f. 2. cap. 10.* (13) *Ivi cap. 11.*

(14) *Ann. 1670. lib. di concl. del 1622. fol. 32.*

XIII. Non permetta che secolari, ed altre forestiere genti si fermino a parlare in sacristia, con disturbo de' sacerdoti, che si preparano alla messa, o che fanno il rendimento delle grazie: e que' del luogo, li quali per faccende di quello, debbon discorrer tra loro, sì il facciano a voce bassa, e con modestia. (15)

XIV. Disponga, che i divini uficj si recitino in coro da' cappellani nelle ore, qui sotto stabilite (16)

XV. Ufici nel coro al suo giro, come gli altri cappellani. (17)

XVI. Lasci guidare l'antifonario da' Capi del coro, come, nel capitolo a quegli appartenente, viene stabilito. (18)

XVII. Faccia, che quando si canta *il Te Deum*, s'intuoni la prima stanza da quel cappellano, che dirà l'ultima lezione, e l'organo seguiti poi la seconda stanza, e così alternatamente si canti il detto cantico dal coro, e dall'organo. (19)

XVIII. Ordini, che l'uficio, secondo il solito, si faccia dall'Eddomadario, ma le benedizioni le dia sempre egli, quando vi assiste, o quel capo di coro, che vi assisterà (20)

XIX. Disponga, che si dicano le messe solenni in tutte le Domeniche, e feste col Diacono, e Suddiacono assistente, e col suono dell'organo; e ciò due ore dappoichè sarà finito di cantare l'uficio; e che l'istesso si of-

(15) *Ann. 1673. lib. di concl. del 1673. f. 2. cap. 9.*
(16) *Ann. 1673. lib. di concl. f. 2. cap. 2.*
(17) *Ivi cap. 1.*
(18) *Ivi cap. 3.*
(19) *Ivi cap. 3.*
(20) *Ivi cap. 3.*

si osservi, in caso di cantarsi la messa, per la deposizione di alcun morto, o di anniversario particolare solenne. (21)

XX. Le messe cantate, stabilite nella tabella per lo Lunedì, o per lo Sabbato, si dicano senza i due assistenti, purchè non sia festa solenne. (22)

XXI. Faccia celebrare tutte le messe solenni, vespri, ed uficj, così stabiliti da' Fondatori, come da' Governatori; ed egli celebri in quelle solennità, che gli vengono determinate nella tabella. (23)

XXII. Invigili che la chiesa s'apra nelle ore qui appresso descritte. (24)

D TA-

(21) *Ivi cap.* 5.
(22) *Ivi cap.* 6.
(23) *Ann.* 1744. *lib. di concl. del* 1722. *f.*
(24) *Ivi*

TABELLA DELLE ORE			TABELLA DELLE ORE.		
Da entrarsi in Coro *Si dia il segno tre volte con le campane, mezz'ora prima delle sotto scritte.*			*Nelle quali si dee aprir la Chiesa da' cherici, sotto pena di un grano per ogni mancanza.*		
	Alla Messa *Ore*	Al Vespero *Ore*		Mattina *Ore*	Vespero. *Ore*
Gennajo	16÷	21	Gennajo	14	20
Febbrajo	16÷	20÷	Febbrajo	13	19
Marzo	15÷	20÷	Marzo	12	19÷
Aprile	14÷	20÷	Aprile	11	19÷
Maggio	13÷	20÷	Maggio	10÷	19÷
Giugno	13÷	20÷	Giugno	10	19÷
Luglio	13÷	20÷	Luglio	10	19÷
Agosto	14÷	20÷	Agosto	10	19÷
Settembre	14÷	20÷	Settembre	12	19÷
Ottobre	15÷	20÷	Ottobre	13	19÷
Novembre	16÷	21	Novembre	13÷	20
Dicembre	16÷	21	Dicembre	14	20

An. 1705.
Libro di conclusioni del 1673. f. 103. at.

An. 1 . . .
Libro di conclusioni dell' anno 1 . . f. . .

TA-

TABELLA

DELLE FESTE.

In cui ſi debono cantare primi, e ſecondi veſperi, terza, e meſſa ſolenne.

I giorni ſegnati con F. *ſono ſtati deſtinati da' Fondatori; ed in quelli ſegnati con* R. *dee celebrare il Rettore.*

FESTE MOBILI.

Paſqua di Reſurrezione F. R. con le due feſte ſeguenti.
Aſcenſione del Signore F. R.
Pentecoſte F. R. con le due feſte ſeguenti.
SS. Trinità. F. R.
Corpo di Chriſto F. R. con la proceſſione in un giorno fra l'ottava del medeſimo.
Sette dolori della B. Vergine.

FESTE DELL'ANNO.

Gennajo.

1. Circonciſione del Signore. F. R.
6. Epifania. F. R.
15. Converſione di S. Paolo. F.
29. S. Bacolo con eſponerſi la ſtatua.

Febbrajo.

2. Purificazione della B. Vergine, con benedizione delle candele, e proceſſione. F. R.

Marzo.

25. Annunziazione della Beata Vergine. F.

Maggio.

8. Apparizione di S. Michele.

Giugno.

15. S. Vito con esponersi la sua reliquia, e benedizion dell' acqua ne' primi vesperi. F. R.
24. Natività di S. Giambatista. F.
29. SS. Piero, e Paolo. F.

Luglio.

2. Visitazione di M. Vergine. F.
25. S. Jacopo Appostolo. F.

Agosto.

5. S. M. delle Nevi. F.
10. S. Lorenzo Martire. F.
15. Assunzione della B. Vergine. F. R.

Settembre.

4. S. Candida seniore.
5. S. Candida juniore con processione per prendere la statua. R.
8. Natività della B. Vergine. F.
19. S. Gennajo Protettore. R.
29. S. Michele F. R. con novena.

Ottobre.

20. Consecrazione della nostra chiesa. F. R.

Novembre.

1. Tutti i Santi. R.
2. Tutti i morti con uficio solenne di 3. notturni, messe con la *Libera* in chiesa, e l'altra nel cimiterio dello spedale di nostra chiesa. R.
21. Presentazione della B. V.
30. S. Andrea Appostolo.

Dicembre.

8. Concezione di M. V. F. R.
25. Natale del Signore F. R. uficio, messa solenne, con laudi la notte.
26. S. Stefano protomartire. F.
27. S. Giovanni Appostolo, ed Evangelista. F.

In

In tutte le altre feſte di precetto, che al preſente ſi oſſervano, o che in appreſſo ſi poſſano ordinare, ed in tutte le Domeniche dell'anno ſi dee dire, terza, meſſa cantata, e veſperi.

E nelle Domeniche l'*Aſperges* con dovere aſſiſtere l'Eddomadario con gli aſſiſtenti, e chi tiene la chiave de' libri, dopo i veſperi alla coronella de' ſette dolori, e litanie. (1)

Dopo la predica.

A chi toccheranno i veſperi di quella Domenica.

TABEL-

Anno 1705. *libro di concl. del* 1673. *f.*103.

---

(1) *Anno* 1710. *lib. di concl. del* 1673. *f.* 113.

T A B E L L A.

Delle funzioni della settimana Santa, e Quadragesima.

Giorno delle ceneri. R.
Nona, e benedizioni delle ceneri, e messa cantata.
Domenica delle Palme R. terza, benedizione, e processione, messa col *Passio*, e vesperi.
Martedì Santo, nona, messa cantata col *Passio*. ed uficio solenne il giorno.
Mercoledì Santo, nona, messa cantata col *Passio*, ed ufizio solenne il giorno.
Giovedì Santo R. nona, messa cantata, processione del sepolcro, ed uficio solenne il giorno.
Venerdì Santo R. nona, messa cantata, *Passio*, processione al sepolcro, ed uficio solenne il giorno.
Sabbato Santo R. nona, benedizione dell'acqua, e fuoco &c. *exultet*, profezie, litanie, e messa solenne.

TA-

Anno 1705.
Libro di concl. del 1673. f. 103.

T A B E L L A

De' Funerali.

27. Marzo funerale ſolenne per lo Card. Rinaldo Brancacci Fondatore, co' prime veſperi, uficio di tre notturni, con laudi, meſſa con *Libera*. (1) R.

7. Dicembre anniverſario con meſſa cantata, e *Libera* per lo Sacerdote F. Gioſeppe Brancacci. (2)

8. Dicembre anniverſario con meſſa cantata, e *Libera* per F. Lelio Brancacci ſeniore, e ſi canta quella di feria. (3)

21. Di ogni meſe una meſſa cantata per Fabrizio Brancacci (4), ſenza miniſtri, e ſenza *Libera*.

Anno 1705.
Libro di concl. del 1673. *f.* 103. *at.*

TA-

---

(1) *Anno 1426. teſtamento del Cardinal fondatore.*

(2) *Anno 1705 lib. di concl. del 1673. f. 103. at. ſecondo la diſpoſizione da lui fatta nella donazione che egli fece della gabella di capua detta la Marcheſa alla chieſa di S. Angelo a Nido.*

(3) *Anno 1705. ivi.*

(4) *Anno 1650. libro di concl. del 1622. f. 23.*

TABELLA

Delle Meſſe.

1. Meſſa perpetua ogni giorno della corrente feria, ed in tutti i Venerdì alla paſſione di N. Signore, e ſia *de cruce*, purchè non ſia feſta doppia, o *nuptum ſolemne*, o avente meſſa propria, o di quareſima, o quattro tempora, o vigilia: ſe però avvenga che ſi muti la meſſa della Croce; *poſt miſſam dicatur plane ſine ſacrificio, quæ communiter dicitur ſacra.*	Le quali tre meſſe ſi debbono applicare, ſecondo l'intenzione dell' Eminentiſs. Cardinal Rinaldo Brancacci, fondatore della chieſa, e dello ſpedale di S. Angelo a Nido. (1)
1. Meſſa perpetua ogni giorno della B. Vergine.	
1. Meſſa perpetua ogni giorno de' morti.	

1. Meſſa

(1) *Anno* 1426. *iſtruzioni del Fondatore, lib. di bolle, e privilegj f.* 14. *at.*

1. Messa perpetua ogni giorno per l'anima di Antonia Caracciola. (2)

1. Messa perpetua ogni giorno, per l'anime di Orazio, e di Gian-Girolamo Brancacci. (3)

1. Messa perpetua ogni giorno, per l'anima di Ottavio Brancacci di Giambatista. (4)

2. Messe perpetue ogni giorno, per l'anima di Giambatista Brancacci, e di Porzia Puderico, genitori del detto Ottavio. (5)

1. Messa perpetua ogni giorno, per l'anima di Geronima Blanca, moglie che fu del detto Ottavio. (6)

1. Messa perpetue ogni giorno, per l'anima di Domenico Cimino. (7)

2. Messe perpetue ogni giorno, per l'anima di Ottavio Brancacci del fu Giambatista. (8)

1. Messa perpetua ogni giorno, per l'anima di Geronima Blanca, moglie del detto Ottavio, e per altri antenati di costui. (9)

5. Messe perpetue ogni giorno, per l'anima di Antonio Brancacci, Duca di Lustri. (10)

4. Messe perpetue ogni giorno *, per le anime del

E Prio-

---

(2) *Istrum.* dell'*ann.* 1730. *fatto dalla detta D. Antonia, per mano del Notajo Donato Guariglia.*

(3) *Test. di Orazio Brancacci del* 1626. *per lo Notajo Giambatista de' Franchi.*

(4) *Disposizione di Ottavio Brancacci del f. Giambatista.*

(5) *Ivi* (6) *ivi.*

(7) *Disposizione di Domenico Cimino.*

(8) *Testamento di Ottavio Brancacci del fu Giambatista.*

(9) *Ivi*

(10) *Disposizione di Antonio Brancaccio, Duca di Lustri. Anno* 1710. *libro di concl. del* 1673. *f.* 88. *a t. Ann.* 1710. *Ivi f.* 112. *in fine.*

(*) *Due di queste messe ogni giorno si debbono celebrare dal bibliotecario, e dal sottobibliotecario, con una messa franca per ciascuno in ogni settimana.*

Priore F. Giambatista, de' Cardinali Francesco-Maria, e Stefano, del Vescovo Emmanuele, e del Priore, e Generale F. Gioseppe, tutti della famiglia de, Brancacci, zii, e fratelli del detto Giambatista, come anche per le anime de' loro maggiori, e congiunti, e per quelle, che sono più abbandonate, nella detta Chiesa di S. Angelo a Nido. (11)

1. Messa perpetua ogni giorno, per le anime di Antonio, di Felice, di Domenico, di Allegra, tutti della famiglia Greco, e de' parenti del detto Domenico e secondo la sua intenzione. (12) *

1. Messa perpetua ogni giorno, per l'anima di Allegra Greco, e de' suoi congiunti, cioè de' suoi genitori, e della fu Antonia, Felice, e Domenico Greco, suoi fratelli, e sorella, e secondo anche la sua intenzione. (13)*

1. Messa perpetua ogni giorno nello Spedale, per divozione de' Governatori, e per le anime de' morti nel detto Spedale. (14)

1. Messa perpetua ogni giorno, per li seguenti obblighi.
Messa per ogni settimana, cioè ogni anno 52

Per

---

(11) *Donazione del Priore fra Giambatista Brancacci dell'anno 1636. per lo Notajo Orbesia di Malta, che si conserva per lo Notajo Domenico Ciaulino fra le scritture del Notajo Gennaro de' Grisi. Anno 1710. lib. di concl. del 1673. f. 111.*

(12) *Testamento di Domenico Greco dell'anno 1739. per lo Notajo Gioseppe di Oliva di Napoli.*

(*) *Il Cappellano della detta Cappellania abbia una messa franca la settimana; e sia sempre l'Ajutante della biblioteca. Ivi cap. 5. e 6.*

(13) *Donazione di Allegra Greco di ducati 2233. alla chiesa di S. Angelo a Nido.*

(*) *Il Cappellano di tal Cappellania dee essere sempre uno de' sotto-bibliotecarj, che* pro tempore *saranno, delle due librerie di Brancacci, e di Greco, come dal sud. Testam. c. 4. con una messa franca la settimana.*

(14) *Anno 1674. lib. concl. del 1673. f. 6.*

Per l'anima di Berardino d'Azzia. (15) 52
Messa per ogni settimana, cioè ogni anno messe 52
Per l'anima di Laudomia Fellecchia. (16)
Messa per ogni settimana, cioè annue messe 52
Per l'anima di Ottavio Brancacci del fu Muzio. (17)
Messa perpetua ogni settimana annue messe 52
Per le anime di Beatrice d'Aponte, e di Carlo Brancacci Conti di Castiglione. (18)
1. Messa perpetua ogni settimana, annue messe 52. per l'anima di F. Gioseppe Brancacci. (19)
1. Messe ogni anno numero 52. per l'anima di Girolamo Brancacci. (20)
E le altre messe, per li diversi obblighi della Chiesa, e dello Spedale.
Messa cantata de' morti, senza i due assistenti ogni Lunedì: ed essendo impedita in tal giorno la detta messa de' morti, si canti la corrente con applicarsi a' difunti. (21)
Messa Cantata della B. Vergine senza i due assistenti ogni Sabato; ed essendo impedita, si canti la corrente coll'applicazione, come sopra. (22)

(15) - - - -
(16) - - - -
(17) *Ann. 1650. lib. di concl. del 1622. f. 23.*
(18) *Ivi*
(19) *Ivi*
(20) *Ivi*
(21) *Ann. 1673. lib. di concl. del 1673. f. 2. cap. 6.*
(22) *Ivi*

CAP. IIII.

DEL RAZIONALE

CONCLUSIONI.

I. IL Razionale ſia eletto da' Governatori, ad arbitrio e volontà de' quali, egli rimanga, o ſia licenziato, come ogni altro miniſtro del luogo pio. (1)

II. Dia ſicurtà di ducati cinquecento, a piacimento de'medeſimi Governatori, e ſi obblighi per pubblico iſtrumento a quanto generalmente in queſto capitolo ſi contiene, ed in iſpezieltà a tutto quello, che ſi ordina ne' §§. 3. 30. 31. 36. del medeſimo capitolo, i quali, di parola a parola, nello ſtrumento s'inſeriſcano: dando facoltà a' detti Governatori, che poſſàno di propria autorità, e ſenz'altra pruova e dimoſtramento arrecare, che 'l lor ſemplice detto, di rifare a ſpeſe di lui tutte le mancanze, e' danni, di che egli ſia ſtato, in alcun modo, cagione al luogo pio. Nè s'intenda la detta obbliganza mai eſtinta, ſe egli (o, lui morto, i ſuoi eredi) non conſegni con atto pubblico, al novello Razionale, che gli ſucceda, tutti i libri, e tutte le ſcritture, a lui coſegnate sì dell'archivio, che della ſcrittura doppia, e ſe non ſiaſi ottenuta da' Governatori di tutto ciò, e dell'amminiſtrazion dell' uficio la debita quietanza. (2)

III. Seguiti ſempre a tener la ſcrittura doppia in iſtile,

(1) *Ann. 1724. lib. di concl. del 1722. f. 4. a t. e. 13.*

(2) *Anno 1744. lib. di concl. del 1722. f.*

ſtile, con libro maggiore, pandetta, giornale, ſquarcio, o ſia regiſtro, e libro di patrimonio, con tutte le condizioni, eſpreſſe in queſto capitolo, ovvero non eſpreſſe, ma che ſi conoſcano utili per la chiarezza, e diſtinzione di quella, la quale, in qualſieſi tempo ritrovandoſi traſcurata, ſi rifaccia immantenente a ſue ſpeſe, nella maniera di ſopra determinata. (3)

IV. Eſſendo aperta la negoziazione per tutti i banchi, e ſeguendo i pagamenti de' debitori, diſcaricati che ſaranno dal loro foglio particolare, debbano riſpettivamente andare in debito di que' banchi, per li quali ſeguirà il pagamento, dandoſi poi credito a' medeſimi banchi di tutte le ſpeſe, ordinarie, o ſtraordinarie che ſieno, le quali per eſſi ſi faranno. (4)

V. Raccolga in ogni meſe di Gennajo i bilanci da' computanti, e riſcontri co' banchi il frutto degli arrendamenti, e di quelli che hanno fatto gli aſſegnamenti per la facile eſazione, avvertendo di tenere conto ſeparato di que' debitori, che hanno fatto il detto aſſegnamento (5).

VI. Dovendoſi ſpogliare il libro maggiore corrente, formi il Razionale nel principio del nuovo libro maggiore i bilanci degli avanzi de' creditori, e de' debitori, citandoſi in ciaſcuno di eſſi il foglio del libro vecchio, donde tale avanzo diriva. Indi intavoli uno per uno tutti i debitori, ed i creditori, con iſpiegarvi gl'Iſtrumenti, ed i tempi del credito, o del debito co' loro ca-

(3) *Ivi, ed anche ivi anno 1724. f. 4. a t. num. 1.*
(4) *Anno 1724. ivi f. 4. a t. cap. 13.*
(5) *Ivi cap. 6.*

capitali, ed annualità diſtintamente, citandoſi il foglio del libro del patrimonio, donde averanno la loro dipendenza (6).

VII. Non porti via il libro maggiore della ſcrittura doppia dalla camera dell'udienza, nel qual luogo, e non altrove, debbaſi la detta ſcrittura diſtendere (7).

VIII. Rimetta nell'Archivio i libri della detta ſcrittura, ſubito che ſaranno terminati, e notigli nell'inventario di detto Archivio (8).

IX. Abbia il peſo di fare eſigere, e notare in credito, ed in fede tutte le polizze sì d'eſito, come d'introito ne' banchi (9).

X. Non riceva da' debitori pagamento in contanti, ma con polizza notata in fede, in forma valida (10).

XI. Queſte ſi regiſtrino di parola a parola nel giornale della ſcrittura (11).

XII. I pagamenti de'cenſuarj, degli eſattori di eſsi, e de'fiſcali, e finalmente di qualunque ſpecie di rendita non gli faccia ſeguire, ſenza fare in ciaſcun di eſſi interporre prima il decreto di *citra praejudicium*, in forma valida (12).

XIII. Tenga fede di credito in teſta de' Governatori in ogni banco; nè giri nè polizze, nè arrendamenti a chiccheſia per traſportarſi in altro banco, ma tutti gl'

---

(6) *Ivi cap.9.*
(7) *Ann.1744. Lib.di Concl. del 1722.f.*
(8) *Ivi cap.*
(9) *Ivi cap.*
(10) *Ann.1724. Lib. di Concl. del 1722.f.4. at. c.2.*
(11) *Ivi cap.3.*
(12) *Ann.1737. Lib. di Concl. del 1722.f.16.*

gl'introiti si pongano a credito in quel banco, per cui vengono pagati (13).

XIV. L'esito, che si fa di dì in dì, per lo servigio della chiesa, e dello spedale sia con polizza de' Governatori, e sia da lui notata, e tengane conto (14).

XV. Non faccia polizza a niuno di qualsivoglia maniera, se non vi sia danajo in banco, in credito del luogo pio: nè riceva liste dall'esattore, in fine di mese, quando siano di esiti (15).

XVI. Non faccia pagamento alcuno senza ordine, ed appuntamento scritto, e da' Governatori soscritto (16).

XVII. Non ardisca di fare bonificazioni a'debitori, senza appuntamento, e conclusione distesa nel libro delle conclusioni, soscritta parimente da' medesimi Governatori (17).

XVIII. Nè ardisca di girare polizza alcuna d'introito ad alcun creditore del luogo pio, ma prima quella si ponga in credito nella fede del suo Banco, ed in questa poi si noti la polizza del pagamento (18).

XIX. Riveggansi in fine di ciascun mese tutte le spese, ordinarie, o straordinarie che sieno, in sessione, ed egli le proponga (19).

XX. In ogni fine di mese trattenga di far le polizze a' ministri del luogo, infinchè non abbia avuta dal Ret-

(13) *Ann.1724. Lib. di Concl. del 1722. f.4. at.*
(14) *Ann.1679. Lib. di Concl. del 1673. f.31.at.*
(15) *Ann.1676. ivi f.15.*
(16) *Ann.1724. Lib.di Concl. del 1722. f.4. at.c.4.*
(17) *Anb.1679. Lib.di Concl. del 1573. f.30.at.*
(18) *Ann.1724. Lib. di Concl. del 1722. f.4.at. c.4.*
(19) *Ann.1679. Lib. di Concl. del 1673. f.30.at.*

Rettore, dal Maeſtro di caſa, e dal Bibliotecario riſpettivamente, fede giurata di eſſer coloro proceduti con lealtà nelle incombenze ad eſſi affidate (20).

XXI. Per lo pagamento de' cappellani, e de' cherici faccia mandato, da ſoſcriverſi da' Governatori, e da notarſi in fede dal caſſiere del Banco, e quello conſegni al Rettore, da cui ſarà il danajo a' cappellani, ed a' cherici diſtribuito (21).

XXII. Faccia ſoſcrivere le polizze, così d'eſito, come d'introito, da ambedue i Governatori, eſſendo in Napoli; alla qual ſoſcrizione de' Governatori ſi ſottoſcriva ancor'egli, col notamento del foglio, dove la polizza è regiſtrata: e ſe uno di queſti ritruovaſi aſſente, per non ritornare prima di un meſe, ſoſcriva l'altro ſolamente: in caſo contrario ſi aſpetti, che l'altro ſia ritornato; il che ſi oſſervi eziandio in occorrenze d'infirmità (22).

XXIII. Ed in ogni polizza, che farà, di pagamento, apponga la condizione di non pagarſi, ſenza la ſoſcrizione autentica (23).

XXIV. Conſegni ad ogni nuovo Governatore un libretto col titolo, d'introito, e di eſito de' banchi; ove ſi noti in accorciamento, con la data de' tempi, ogni introito, ed eſito, che ſi fa dal pio luogo (24).

XXV. Formi un diario di tutte l'eſazioni, che han

---

(20) *Ann.1740. Lib. di Concl. del 1722. f.22.*
(21) *Ann.1679. Lib. di Concl. del 1673. f.30. at.*
(22) *Ann.1724. Lib. di Concl. del 1722. f.4. at. cap.1. Ann.1679. Lib. di Concl. del 1673. f.39. at.*
(23) *Ann.1744. Lib. di Concl. del 1722. f.*
(24) *Ann.1744. Lib. di Concl. del 1722. f.*

han da farsi in tutto l'anno, ed in quello si noti il mese ed il giorno, in cui maturano l'entrate, ed in cui sogliono uscire gli arrendamenti; ed un tal diario parimente si consegni ad ogni nuovo Governatore, acciocchè possa insistere, perchè le rendite vadano in corrente (25).

XXVI. Tragga, in ogni mese di Gennajo, e di Giugno dal libro del patrimonio del pio luogo lo stato delle rendite, e de' pesi del medesimo: formi nota di quello, che debba esigersi per resto degli anni precedenti; dichiari in iscritto ciocchè ritruovasi di danajo esistente nelle fedi di credito: ed avendo consegnato tutto ciò a' nuovi Governatori; lo esponga chiaramente nella prima sessione (26).

XXVII. Ed ogni semestre eziandio faccia il bilancio dell'introito, e dell'esito, e 'l presenti a' Governatori (27).

XXVIII. Siccome parimente in tutte le sessioni porti un bilancetto di ciocchè è ne' banchi a credito del luogo pio, e se ne tolga ogni spesa, che si fa di giorno in giorno, con caricarvi tutto l'introito (28).

XXIX. In ogni stipo, dove le scritture si serbano, vi sien tre chiavi, delle quali una tenga il Razionale, ed una ciascuno de' due Governatori (29).

XXX. Riceva la consegnazione per atto pubblico

F di

(25) *Ivi.*

(26) *Ann.1724. Lib. di Concl. del 1722. f.4.at. cap.5.*

(27) *Ann.1644. Lib. del 1622. f.20.at. Ann.1678. Lib. di Conc l. del 1673. f.25.*

(28) *Ann.1739. Lib. di Concl. del 1722. f.17.*

(29) *Ann.1724. Lib. di Concl. del 1722. f.4. c.7. Ann.1669. Lib. di Concl. del 1622. f.47.*

di tutte le scritture, e de' libri del detto Archivio, e di tutti i libri della scrittura doppia, uno per uno, ed egli ne dia conto (30).

XXXI. Non trasporti dal medesimo Archivio, libro, o scrittura alcuna originale per qualsivoglia cagione, anche se ciò fosse, per darla agli stessi Governatori: ma ne dia solamente copia, estratta da lui; e, disperdendosi, contra tale ordine, libro, o scrittura originale, il Razionale sia tenuto di risare cotal libro, o scrittura originale a proprie spese (31).

XXXII. Nè dia fuori copia di scrittura alcuna pertenente agl' interessi, ed al regolamento del luogo pio, senza la licenza de' Governatori in iscritto (32).

XXXIII. Abbia il peso di far registrare dal Notajo del luogo nel libro intitolato, Cautele, ogni contratto, o scrittura, che si farà, appartenente al medesimo luogo pio: esigendo dal detto Notajo due copie autentiche di ciascuna scrittura, delle quali l'una si conservi nell' Archivio, e mai non si rimuova; e l'altra si tenga pronta, per presentarla in giudizio nelle occasioni: ed in caso, che il Notajo ritardi di dare tali copie autentiche, il Razionale non gli faccia la polizza della sua provvisione (33).

XXXIV. Dando l'una delle sopraddette copie a' Proccuratori del luogo pio, per presentarla in giudizio, come si è detto, n'esiga da costoro in un libretto la ricevuta,

(30) *Ann. 1744. Lib. di Concl. del 1722. f.*

(31) *Ann. 1744. ivi f.*

(32) *Ann. 1664. Lib. di Concl. del 1621. f. 34.*

(33) *Ann. 1724. Lib. di Concl. del 1722. f. 4. at. c. 7. Ann. 1744. Lib. di Concl. del 1722. f.*

vuta, con la notizia, in qual banca, presso quale scrivano, e per qual lite la detta scrittura si presenti (34).

XXXV. Registri ogni contratto, o scrittura, che novellamente si ponga nell'Archivio, nel registro delle scritture del medesimo Archivio: e se tale scrittura si disperda, o si distragga, egli con suo danajo la rifaccia (35).

XXXVI. Mantenga sempre un libro di conclusioni, ed un libro di appuntamenti. In questo si noti tutto quello, che si risolve nelle sessioni, in quello si stenda ogni cosa risoluta, che richiede conclusione (36). E questi, quando saranno finiti, si conservino nell'Archivio. Assista, come Segretario, nella Deputazione per la difesa de' privilegj del luogo pio, e le conclusioni di quella noti in libro a parte, che parimente, allorchè sarà finito, nell'Archivio si conservi (37).

XXXVII. E contravvenendo egli a' sopraddetti regolamenti, oltra il danno, e le spese, che, come di sopra si regola, avrà da soffrire, per la prima volta si riterranno sei mesi di provvisione, per la seconda volta un'anno, e per la terza volta si licenzierà, e priverassi dell'ufficio (38).

(34) *Ann.1744. ivi f.*
(35) *Ivi f. Ann.1724. f.4.at. c.9.*
(36) *Ann.1744. Lib. di Concl. del 1722. f.*
(37) *Ivi cap*
(38) *Ann.1676. Lib. di Concl. del 1673. f.15.*

CAP. V.

DE I PROCCURATORI.

CONCLUSIONI.

I. I Proccuratori, in fine di ogni femeftre, prefentino a' Governatori la lifta delle fpefe, fatte per le liti del luogo pio; e quefta di fei mefi, e non altra più antica fia lor pagata (1).

II. Non diano confenfo in giudizio, nè tacitamente, nè efpreffamente per lo luogo pio, fenza la fpeciale ordinazione in ifcritto de' Governatori, e fe a tale ftabilimento contravverranno, dal momento di lor mancanza, fenz'altro ordine, s'intendano licenziati (2).

III. Avvifino i medefimi Governatori d'ogn'intimazione, che lor venga fatta, ed i giorni, in cui, per qualfiefi caufa del luogo pio fi debba andare a provvedere, acciocchè quefto non rimanga, come alcune volte è fucceduto, fenza difefa; il che avvenendo, per colpa d'alcun di loro, fia quefti fubito licenziato (3).

CAP.

(1) *Ann. 1668. Lib. di Concl. del 1622. f. 38.*
(2) *Ann. 1744. Lib. di Concl. del 1722. f.*
(3) *Ivi f.*

CAP. VI.

DEL NOTAJO.

CONCLUSIONI.

I. IL Notajo non faccia fede a chicchesia di potere esigere le rendite del luogo pio per mezzo de' banchi, a riserba di coloro, che si prenderanno quelle in tutto, o in parte per esatte, per que' corpi solamente, che per esatti da' Governatori con pubblico istrumento lor siano stati conceduti; e se vi è proccura, e facoltà, contraria a questo ordine, rimanga nulla ed invalida (1).

II. Dia al luogo due copie autentiche d'ogni contratto, o scrittura, che sarà da lui stipulata; perciò se gli danno ducati nove ogni anno; altramenti non gli si darebbono (2).

III. Esiga dal Razionale del pio luogo ricevuta delle sopraddette due copie: e non avendo tal ricevuta, sia egli delle suddette scritture in ogni tempo debitore al medesimo luogo pio (3).

CAP.

(1) *Ann. 1724. Lib. di Concl. del 1722. f. 4. at.*
(2) *Ann. 1744. Lib. di Concl. del 1722. f.*
(3) *Ivi f.*

CAP. VII.

DEGLI ESATTORI.

CONCLUSIONI.

I. GLi esattori non diano danajo al Maestro di casa, per ispese straordinarie, senza la licenza in iscritto de' Governatori (1).

II. Esigano non in contanti, ma con polizze girate a' Governatori, tutte le partite, che eccedono sei ducati; e delle altre ne faccia polizza, in ogni fine di mese, a' medesimi Governatori, distinguendo le cause, e le partite (2).

III. Non ardiscano di pagare i creditori del luogo pio, ma convertano il danajo in fede di credito girata a' Governatori (3).

IV. Esibiscano, in fine d'ogni mese, i conti al Razionale dell'esatto, e ne facciano introito in alcuno de' pubblici banchi (4).

V. Non facciano spesa maggiore di carlini quindici, per accomodo delle case del luogo pio, e d'ogni altra ne diano parte a' Governatori (5). *

VI. Se

(1) *Ann. 1641. Lib. di Concl. del 1622. f. 16. at.*

(2) *Ann. 1644. Lib. di Concl. del 1622. f. 20.*

(3) *Ann. 1668. Lib. di Concl. del 1622. f. 37.*

(4) *Ann. 1679. Lib. di Concl. del 1673. f. 51. at.*

(5) *Ann. 1674. Lib. di Concl. del 1673. f. 7.*

* *Dappoichè saggiamente i Governatori hanno pensato di dare l'entrate del pio luogo per esatte: il presente capitolo fino al segno non è più in uso.*

VI. Se tengono alcune partite del luogo pio per esatte, queste non l'esigano senza farci passare il *citra praejudicium*, e senza darne una copia al Razionale (6).

DEL-

(6) *Ann. 1744. Lib. di Concl. del 1722. f.*

DELLE LEGGI
ED
ISTRUZIONI
Per lo buon governo della Chiesa di S. Angelo a Nido

LIBRO II.
CAP. I.
DE I MINISTRI
Della Chiesa.

CONCLUSIONI.

I. I Ministri della Chiesa, sienſi eglino cherici ſemplicemente, sienſi promoſſi a ſacerdozio, non nudriſcan chioma, e veſtano con quella modeſtia, e decenza, che ad uom di chieſa è richieſta (1).

II. Oſſervino il dovuto ſilenzio in coro, in chieſa, ed anche nella ſagreſtia, (2) e parlando di coſe

(1) *Ann.*1669. *Lib. di Concl. del* 1622. *f.*52. *cap.*1. *Ann.*1673. *Lib. di Concl. del* 1673. *f.*2. *cap.*10.

(2) *Ann.*1626. *Lib. di Concl. del* 1673. *f.*2. *cap.*9.

cose appartenenti alla chiesa, sì il facciano con voce bassa (3).

III. Intervengano tutti a tutte le funzioni, che si fanno nella chiesa, ed in ogni occasione di servigio divino, che i Governatori ordineranno (4).

IV. Eseguano tutto quello, che verrà loro imposto dal Rettore, per lo buon governo, ed ordine de' servigi divini (5).

V. Avendo abitazione nel luogo pio, non alberghin di notte fuori di quello, senza la licenza de' Governatori (6).

Non ardiscano di dare in prestanza cosa alcuna, avvegnachè minima, della chiesa a qualsiesi o persona, o chiesa; e contravvenendosi a ciò da alcuno, incorrerà nella scomunica affissa nella sacristia, e sia subito licenziato (7).

C A P. II.

DEL SOTTOSAGRESTANO.

CONCLUSIONI.

I. IL Sottosagrestano non dia in prestito cosa alcuna della Chiesa a qualsiesi persona, nè la tenga per

 uso

(3) *Ann.1705. Lib. di Concl. del 1705. f.102.at.c.5.*
(4) *Ann.1673. Lib. di Concl. del 1673. f.2. cap.8.*
(5) *Ivi cap.10.*
(6) *Ann.1670. Lib. di Concl. del 1622. f.49.at.*
(7) *Ann.1715. Lib. di Concl. del 1673. f.122.*

uſo proprio; come anche non preſti gli argenti, e le ſuppellettili della medeſima a qualſivoglia altra chieſa, fuorchè al teſoro della Città nelle feſte del glorioſo S. Gennaro. Altramenti facendo, incorrerà nella ſcomunica affiſſa nella ſagreſtia, e gli ſarà ſubito data licenza (1).

II. Faccia ſcrivere da tutti i cappellani nel libretto il loro nome, e cognome con la giornata della celebrazione delle meſſe (2).

II. Tenga il libro a confronto de' morti dello ſpedale, che ſotterranſi nella chieſa (3).

IV. Dia la ſicurtà, a ſoddisfazione del Rettore (4).

(1) *Ann.1634. Lib. di Concl. del 1622. f.10. at. Ann.1664. ivi f.33. Ann.1715. Lib. di Concl. del 1673. f.122.*
(2) *Ann.1631. Lib. di Concl. del 1622. f.5. at.*
(3) *Ann.1626. Lib di Concl. del 1622. f.3.*
(4) *Ann.1744. Lib. di Concl.*

C A P. III.

DEL MAESTRO DELLE CERIMONIE.

CONCLUSIONI.

I. IL Maeſtro delle cerimonie ordini, e regiſtri, ſecondo i riti, e le cerimonie preſcritte da' ſacri canoni, il canto del divino uficio, delle altre funzioni, e delle meſse da cantarſi ne' giorni ſtabiliti, e ſolenni (1).

II. Sia ſubordinato al Rettore, inſiem col quale egli diſponga, e ſtabiliſca i ſervigj del coro nella forma, che meglio ſtimeranno i Governatori (2).

CAP.

(1) *Ann.1673. Lib. di Concl. del 1673. f.1.*
(2) *Ivi.*

C A P. IIII.

DE I CAPI DEL CORO.

CONCLUSIONI.

I. I Capi del coro guidino l'antifonario di grado in grado, principiandosi sempre da essi le antifone, quando si cantano, e non da altri, sotto pena di cinque punti a chi contravverrà (1).

II. Intuonino essi i salmi, (allorchè si cantano) vicendevolmente, cioè l'uno dall'una parte, e l'altro dall'altra (2).

III. Diano essi le benedizioni nelle loro settimane, in mancanza del Rettore (3).

IV. Abbiano alternatamente il peso di puntare: conservino la carta de' punti: la presentino ogni mese a' Governatori; e regolino i punti nella seguente maniera.

5. Punti all'uficio.

5. Punti alle messe solenni.

3. Punti a Terza.

6. Punti a Vespero.

12. All'assistenza di diacono, suddiacono, e celebrante.

15. All'uficio de' morti.

20. Alle processioni, e benedizioni.

(1) *Ann.1673. Lib. di Concl. del 1673. f.2. cap.3.*
(2) *Ivi cap.4.*
(3) *Ivi cap.3.*

40. Ad ogni funzione della settimana santa, dell' uficio, della messa, o del *Passio*, o dell'*Exultet*.

50. All'uficio, o alla messa della notte del Natale.

60. All'accompagnamento della statua di S. Candida.

Dichiarando, che ogni punto valga un grano, e che l'ora del puntare s'intenda, nel Mattutino, dopo detti i due primi Salmi; nella messa, dopo cantato il *Kyrie*; e nel Vespero, e nelle altre ore, subito finito il primo salmo (4).

(4) *Ivi cap.4. Ann.1705. Lib. di Concl. del 1673. f.100.*

CAP. V.

DE I CAPPELLANI

Leggi di Fondazione.

I. I Cappellani non siano istituiti a certo titolo, ma si prendano, e si rimuovano, a cenno e piacimento de' Governatori con quella mercede, che siasi convenuta (1).

II. Ove ne abbiano il permesso dal Rettore, ascoltino le confessioni degl'infermi colà dimoranti; ed amministrino la sacra eucaristia, e l'ultima unzione, e facciano, intorno a ciò, tutte quelle cose, che saranno espedienti ed opportune (2).

III. Assi-

(1) *Anno 1426. Istruzioni Lib. di Bolle, o concessioni in pergamena f.14. at.*

(2) *Ivi.*

III. Affiftano, e celebrino i divini ufícj, e le meffe così folenni, come private, fecondo gli ordini, dati da' Fondatori, e da Governatori (3).

CONCLUSIONI.

IV. NOn vadano fuor di Napoli, fenza la licenza in ifcritto de' Governatori, e fenza foftituire in loro vece alcun'altro, di foddisfazione de' medefimi Governatori, e del Rettore. Chi contravviene a tale ordine, efca da'fervigj della chiefa (4).

V. Ufficino nelle fefte, e nelle Domeniche tutti infieme nella chiefa. (5)

VI. Non manchino di affiftere agli uficj, ed alle meffe folenni, fenza la licenza di uno de'Governatori, fotto pena di V. punti all'uficio, V. alla meffa, e III. a terza, al vefpero di VI., all'affiftenza del diacono, e fuddiacono, e celebrante XII., all'uficio de' morti XV., alle proceffioni, e benedizioni di XX., ad ogni funzione della fettimana fanta del divino uficio, o della meffa, o *paffio*, o *exultet* di XL., all'uficio, e meffa della notte di Natale di L., ed alle proceffioni per l'accompagnamento della ftatua di S. Candida di XL. punti, dichiarando, che ogni punto valga un grano. E mancando alcuno per quattro volte in un mefe, oltra la paga de' punti fia fubito licenziato, ficcome farà licenziato la prima volta che mancherà alle funzioni della fettimana fanta, ed alla meffa quotidiana fenza la licẽza de' Go-

(3) *Ivi.*
(4) *Ann. 1631. Lib. di Concl. del 1622. f. 5. at.*
(5) *Ann. 1705. lib. di concl. del 1673. f. 102.*

Governatori. Intendendosi l'ore del puntare nel mattutino, dopo detti i due primi salmi; a terza, vespero, ed altri divini ufizj, dopo finito il primo salmo, ed alla messa dopo cantato il *Kyrie*. (6)

VII. Non comincino gli uficj, se non vi sarà presente il Rettore, o l'uno de'due capi del coro, e se non sia dato il segno col campanello della sacristia. (7)

VIII. Non escano di coro in tempo di uficio, e di messa, senza la licenza del Rettore, o di colui che sarà l'uficio di capo, sotto pena di cinque punti, ognun de'quali valga un grano. (8)

IX. Nella prescrizion delle ore, in cui debbono cantar l'uficio, ed in tutt'altro, attendano gli ordini del Rettore. (9)

X. Assistano tutti al coro con cotta, e berretta. (10)

XI. Ne' giorni proibiti di sonarsi l'organo, l'organista assista con gli altri cappellani al coro, ed alle altre sacre funzioni. (11)

XII. L'intonazione de'salmi si faccia per due, da destinarsi dal capo del coro, nè 'l salmo si ripigli da veruno, se prima non sarà finita l'intonazione del primo verso, e, secondo tal tuono, si seguiti a cantare dal coro. L'uficio di eddomadario, e di diacono, e di suddiacono si faccia in giro; e cantandosi i vesperi col piviale, debbano assistere al celebrante que' medesimi, che hanno assistito la mattina alla messa; eccettone le feste so-

so-

(6) *Ann. 1705. Lib. di Concl. del 1673. f. 102. Ann. 1673. lib. di concl. del 1673. f. 2. c. 3.*

(7) *Ivi cap. 3.*

(8) *Ivi cap. 4.*

(9) *Ivi cap. 2.*

(10) *Ann 1673. lib. di concl. del 1673. f. 2. cap. 4. Ann. 1705. Lib. di Concl. del 1673. f. 101. a 2. c. 8.*

(11) Ivi c. 1.

lenni, le funzioni della settimana santa, o altre, che saranno assegnate, nelle quali celebreranno, ed assisteranno quegli, che verranno destinati. (12)

XIII. Coloro, che celebreranno le messe cantate, o i funerali, applichino quelle per lo Cardinal Rinaldo Brancacci, fondatore, e questi per gli obblighi de'detti funerali, e le messe quotidiane a loro destinate, si facciano soddisfare, per le messe cantate, a que' cappellani, che celebrano ogni giorno per lo fondatore, e per li funerali dal Rettore, che tiene l'obbligo di tali funerali. (13)

XIV. Tutti i cappellani vengano a celebrare con abiti lunghi, e con chiome, e modi decenti, nè vadano accompagnando morti, anche se fossero beneficiati, sotto la pena dell'essere subbito licenziati. (14)

XV. Osservino nella sagrestia, e nel coro silenzio, e modestia: non trattino co' semplici cherici; conservino i loro mantelli, e cappelli ne'cassoncelli, a tale uopo destinati, guardandosi di porli colà, dove si serbano i calici, e le sagre vesti: e coloro, i quali questo ordinamento trasgrediranno, dopo tre ammonizioni, sian congedati. (15)

XVI. Non si abbiglino de' sacri paramenti, senza la licenza del Rettore: de'quali vestiti che sieno, finchè non vadano a celebrare, non parlino con alcuno, ma stian con quella divozione, e ritiramento, che in tale abito è necessaria, e che è al gran sacrifizio da premettere. (16)

I due

(12) *Ivi cap. 2.*
(13) *Ivi cap. 3.*
(14) *Ivi cap. 4.*
(15) *Ivi cap. 5.*
(16) *Ivi cap. 6.*

XVII. I due cappellani, che saranno scelti da' Governatori, per padri assistenti al ben morire, si dividan le ore col maestro di casa sì di notte, come di giorno, acciocchè sempre, ed in ogni momento, i poveri moribondi abbiano la dovuta assistenza. (17)

XVIII. Uno di essi col maestro di casa ad un'ora di notte, reciti con gl'infermi, e co' ministri del luogo pio, la terza parte del rosario, le litanie colle orazioni dell a B.V., *& pro infirmis*, il *de profundis* per li benefattori, e' defunti in esso spedale, colle ore descritte nella tabella situata vicino all'altare del detto spedale. (18)

(17) *Ann. 1730. Lib. di Concl. del 1722. f. 10. a 3. c. 2.*
(18) *Ivi c. 11.*

C A P. VI.

DE I CHERICI.

CONCLUSIONI.

I. I Cherici diano sicurtà, a soddisfazione del Rettore. (1)

II. Non si partano dalla chiesa la mattina in tempo, che s'uficia, o si dicono le messe senza espresso ordine de' Governatori. (2)

E' ser-

(1) *Ann. 1670. lib. di concl. del 1622. f. 52*
(2) *Ann. 1670 ivi f. 52. Ann. 1673. Lib. di Concl. f. 2. cap. 14.*

III. E' fervano le meffe di grado in grado, con divozione, inginocchiati; non le facciano fervire a'laici; rifpondano con voce intelligibile, con decoro, ed attenzione; e veftano, e fpoglino i facerdoti: nè ardifcano di ufcire a fervir le dette meffe, fenza licenza, e fenza cotta. (3)

IV. Si confeffino, e fi comunichino, almeno una volta il mefe, per mano del Rettore: altramenti fiano licenziati, fenza fperanza di effere più ammeffi a' fervigj della chiefa. (4)

V. Abbiano la cura di fpazzare la chiefa, la fagreftia, i corritoi, e la camera dell'udienza del luogo pio, (5) come anche il cortile, ed il coro, almeno una volta la fettimana. (6)

VI. Attendano folamente a'fervigj della chiefa, e non fervano quelli, che fono dentro del luogo pio. I trafgreffori di tal legge fiano fubito licenziati. (7)

VII. Faccia uno de'tre cherici tutti que' fervigj, che fpettano al capo diacono delle chiefe, con la provvifione di carlini fei di più il mefe. (8)

VIII. Il cherico ebdomadario cuftodifca tutte le fuppellettili della chiefa, che vanno per le mani: ed il cherico, che abita nel luogo (*), accenda le lam-

H padi

---

(3) *Ann. 1673. Libro di Concl. del 1673. f. 2. c. 11. 12. Ann. 1705. lib. di concl. del 1673. f. 102. a t. c. . .*

(4) *Ann. 7673. lib. di concl. del 1673. f. 2. c. 11.*

(*) *Ed ann. 1705. nel luogo fuddetto.*

(5) *Ann. 1669. lib. di concl. del 1622. f. 52. c. 8.*

(6) *Ann. 1673. lib. di concl. del 1693. f. 2. c. 14.*

(7) *Anno 1671. lib. di concl. del 1673. f. 24.*

(8) *Ann. 1670. Lib. di Concl. del 1622. f. 58.*

(*) *Ann. 1705. lib. di concl. del 1673. f. 102. at. c. 6.*

padi; provveda di vino, e di campanelli tutti gli altari; ſuoni le campane, tanto nell'ore ſtabilite per le meſſe cantate, e'divini uficj, quanto al mattutino, al veſpero, ed all'*ave maria*, conforme ſta in uſo; e carichi l'orologio, e perciò ſia eſente dal ſervire le meſſe. (9)

IX. Il medeſimo ebdomadario, finite le meſſe, pieghi tutte le veſti ſacre, che ſono ſervite in quel giorno: le riponga ne' loro luoghi; muti le iſteſſe veſti, e panni d'altari, e metta i colori correnti, come dice l'ordinario; e mantenga netti con tovaglie bianche, e pulite gli altari medeſimi, come ſi conviene a luogo, e a miniſterio così ſagroſanto. (10)

X. Ed egli medeſimo abbia la cura di accendere la lampade avanti l'immagine di S. Anna fuori la ſtrada. (11)

XI. E contravvenendo alcuno due volte a tali ſuoi doveri, ſia ſubito licenziato. (12)

DEL-

(9) *Ann. 1673. Lib. di Concl. del 1673. f. 2. c. 12.*
(10) *Ann. 1673. Ivi Cap. 13.*
(11) *Ann. 1670. lib. di concl. del 1622. f. 58.*
(12) *Ann. 1673. lib. di concl. del 1673. f. 2. in fin.*

DELLE LEGGI
ED
ISTRUZIONI

Per lo buon governo dello Spedale di S. Angelo a Nido

LIBRO III.

CAP. I.

De' Ministri dello Spedale.

CONCLUSIONI.

I. Ministri dello Spedale non partano da Napoli, senza la licenza in iscritto de' Governatori a soddisfazione de' quali esser debbano i sostituti, che vi hanno da lasciare. (1)

II. Non escano, senza la licenza del mastro di casa, e ne' giorni, in cui sono chiamate le sessioni, duranti le medesime non ardiscano partirsi dallo Spedale. (2)

H 2 Ubbi-

(1) *Ann. 1631. Lib. di Concl. del 1622. f. 5. at.*
(2) *Ann. 1630. Lib. di Concl. del 1722. f. 10. a t.*

III. Ubbidiscano al maestro di casa nelle cose appartenenti al loro uficio, e rendanlo avvisato di ciocchè bisogni per li servigi degl'infermi.(3)

IV. Assistano agli ammalati in ogni tempo, ed ora, che ricerca il loro uficio;ma particolarmente sieno tutti presenti alle visite,che si hanno da fare da'medici;ed i trasgressori sieno,ad arbitrio de'Governatori, gastigati. (4)

(3) *Ann.1730. Lib.di Concl. del 1722. f.10.a t.*
(4) *Ann.1693.Lib. di Concl.del 1673.f.78.a t.*

C A P. II.

Del Maestro di casa.

CONCLUSIONI.

I. IL Mastro di casa pernotti nelle stanze, destinate per li Mastri di casa (1), ed avvisi,per mezzo del portiere,l'unione de'Governatori, ed i ministri del luogo pio,per le ore da alcuno di quegli stabilite. (2)

II. In mancanza del Rettore nel luogo pio, faccia chiudere le porte, l'inverno ad un'ora e mezza di notte, e l'està a mezz'ora del nostro orologio Italiano; non faccia pernottare alcun forestiere in esso(3); e ritrovandosi alcun ministro fuori di casa,dopo chiusa

(1) *Anno 1730.Lib.di Concl. del 1722.f.9.*
(2) *Ann. 1670. lib. di concl. del 1622. f.52.*
(3) *Anno 1626. lib. di concl. del 1622. f.2.e.6.*

sa la detta porta, non se gli apra, sotto pena di privazione di uficio.(4)

III. Non s'intrammetta delle cose della chiesa: e morendo alcuno nello Spedale, lo avvisi al Rettore, acciocchè disponga quello, che gli viene ordinato. (5)

IV. Abbia cura, che sia affissa alla porta dello Spedale la tabella con le ore del medico (6), e con le istruzioni, stabilite per tutti, e per ciascuno ministro dello Spedale, onde sieno da ognuno sapute. (7)

V. Noti ogni giorno tutte le spese ordinarie in un libretto, come anche il numero degli ammalati, e di questi quanti mangino carne, e quanti polli; consegnando in fine di ogni mese il detto libro al Razionale, acciocchè siano le spese soscritte da' Governatori.(8)

VI. Non faccia spese straordinarie, per li servigj dello Spedale, senza espressa licenza in iscritto de' Governatori, altramenti egli le paghi. (9)

VII. Ricevasi le robe, e le supellettili dello Spedale; ne formi esatto inventario; dia sicurtà, e formi obbligo, per pubblico istrumento, di esibirle, ad ogni richiesta de' Governatori. (10)

VIII. Non dia in prestanza a qualsiasi persona le cose dello Spedale, nè le tenga per proprio uso; incorrerà, ciò facendo, nella scomunica affissa nella sagrestia; e sarà

---

(4) *Ann.1676. Lib.di Concl. del 1673. f.18.*
(5) *Ann.1711. Lib. di Concl. del 1673. f.116.*
(6) *Ann.1693. Lib. di Concl. del 1673. f.78.*
(7) *Ann.1730. Lib. di Concl. del 1722. f.10.at.*
(8) *Ann.1730. Lib. di Concl. del 1722. f.9.*
(9) *Ann.1641. Lib. di Concl. del 1622. f.16.at.*
(10) *Ann.1631. Lib.di Concl. del 1622. f.6. at.*
Anno 1730. libro di concl. del 1722. f.9.

farà subito privato dell'uficio. (11)

IX. Celebri sedici messe il mese, in soddisfazione degli obblighi della Chiesa, e dello Spedale: celebri le altre, con una messa franca la settimana, per le anime de'morti nello Spedale, ed, alla fine d'ogni mese, noti in libro d'aver celebrate le messe sedici. (12)

X. Non ardisca mandar via alcun ministro dello Spedale, nè prenderne degli altri: ciò solamente a' Governatori s'appartiene. (13)

XI. Non dia licenza all'infermiere, ed al sotto'nfermiere nel medesimo tempo: un di essi assista sempre agl' infermi. (14)

XII. Dia conto di ogni mancanza de'suoi subalterni dello Spedale, e ne rifaccia il danno: corregga i ministri medesimi, che mancano al loro dovere; e, quando lo stimi necessario, avvisi di tali mancanze i Governatori, a' quali faccia noto quello, che bisogna per lo servigio degl'infermi. (15)

XIII. Non mandi il mangiare, nè faccia servire i cappellani, o cherici ammalati nelle loro camere, o nelle loro case, ma loro assista, e gli faccia servire, allorchè vengano nello Spedale. (16)

XIV. Non faccia entrare donne, avvegnachè parenti degl'infermi, nello Spedale, e permettasi alcuna volta

---

(11) *Ann.* 1634. *Lib. di Concl. del* 1622. *f.* 10. *at.*

(12) *Ann.* 1675. *Lib. di Concl. del* 1673. *f.* 13. & 14
Ann. 1730. *lib. di concl. del* 1722. *f.* 9.

(13) *Ann.* 1670. *Lib. di Concl. del* 1622. *f.* 52.

(14) *Ann.* 1730. *Lib. di Concl. del* 1722. *f.* 10. *a t.*
Ann. 1642. *Lib. di Concl. del* 1622. *f.* 17.

(15) *Ann.* 1730. *Lib. di Concl. del* 1722. *f.* 9. *t.* 3.

(16) *Ann.* 1642. *Lib. di Concl. del* 1622. *f.* 17.

volta solamente alle parenti in primo, e secondo grado, con la licenza in iscritto de' Governatori, ed in quelle ore, che non si darà incomodo agli altri infermi. (17)

XV. Noti in un libro, a ciò destinato, il nome, il cognome, la patria, e lo stato di ogni infermo, che giunge nello Spedale; la giornata in cui si riceve; il numero del letto, ove si pone; la qualità, i colori delle vesti di colui, ed il danaro, che mai portasse: e di questo, e delle vesti faccia un fardello, e vi apponga una cartella col nome, e col cognome dell'ammalato; il quale, morendo, si noti al margine del suddetto libro, il giorno della sua morte; e del fardello dia il detto maestro di casa conto a' Governatori, ad ogni loro ordine, e ne paghi le mancanze. (18)

XVI. Non riceva altri ammalati, che di febbre ordinaria, secondo la costituzione del fondatore, e quegli approvati dal medico. (19)

XVII. Purchè i medesimi infermi non sieno soldati, massimamente se sieno infetti per cagione di galeoni, galere, o altri luoghi simili, non ischiavi senza battesimo, non marinari, non feriti, od impiagati, o che abbiano febbre etica, quartana, mal di gola, rogna, morbo gallico, oppilazione, o pure altra infermità, che attacchi o infetti. (20)

XVIII. Mantenga, nelle due stanze, appresso lo spedale, che

(17) *Anb. 1730. Lib. di Concl. del 1722. f. 10. at. c. 10. Ann. 1626. Lib. di Concl. del 1622. f. 4.*

(18) *Ann. 1730. lib. di concl. del 1722. f. 9. c. 14.*

19) *Ann. 1673. Lib. di Concl. del 1673. f. 104. Anno 1730. lib. di Concl. del 1722 f. 10. at. c. 8.*

(20) *Ivi cap. 9*

che comùnicano insieme, cinque letti, con l'iscrizione in ciascuno di essi: *Per limosina di D. Fabbrizio Brancacci*; ed ivi ponga gli ecclesiastici, e le persone civili, ma queste con l'ordine in iscritto de' due Governatori, e quelli, dopo aver mostrate le bolle, o le dimissorie de' loro ordini. (21)

XIX. Avvisi subito il medico straordinario, quando sappia, che il medico ordinario sia ammalato. (22)

XX. Faccia eseguire ciocchè dal medico venga ordinato, e nelle ore dal medesimo stabilite. (23)

XXI. Usi diligenza, che il mangiare sia bene apparecchiato, e che si somministrino le biancherie necessarie agl' infermi. (24)

XXII. Confessi egli gl'infermi, e si proccuri la licenza della confessione dal Rettore. (25)

XXIII. Faccia confessare l'infermo, subito giunto nello spedale: nel secondo giorno lo communichi, e, se è in pericolo di vita, gli dia l'estrema unzione. (26)

XXIV. Assista agli agonizzanti, con due PP. di ben morire, co' quali si divida le giornate, acciocchè in niun tempo manchi l'assistenza agli agonizzanti, ed uno sempre rimanga nello spedale. (27)

XXV. Invigili, che, volendo i moribondi disponere di alcuna cosa loro, ciò si faccia per mano di Notajo, e co'

(21) *Anno 1705. lib. di concl. del 1673. f. 104.*
Ann. 1730. lib. di concl. del 1722. f. 10. a t. c. 13.

(22) *Ann. 1730. lib. di concl. del 1722. f. 10. at. c. 2.*

(23) *Ivi cap. 4.*

(24) *Ivi cap. 5.*

(25) *Ann. 1677. lib. di Concl. del 1673. f. 7.*

(26) *Ann. 3730. lib. di concl. del 1722. f. 10. at. c. 1.*

(27) *Ivi c. 2. e 7.*

co'teſtimonj, ricercati dalla legge : non ammettendoſi d ſpoſizione,fatta in confeſſione, o privatamente. (28)
XXVI. Reciti egli,od uno de' PP. di ben morire, ogni giorno,ad un'ora di notte, inſieme con gli ammalati, e miniſtri tutti,la terza parte del roſario,le litanie con le orazioni della B. Vergine, *& pro infirmis*,il *de profundis*,per li benefattori, e'defunti nello ſpedale, e le orazioni deſcritte nella tabella, poſta vicino all'altare del medeſimo. (29)
XXVII.Invigili, che tutti i miniſtri del detto ſpedale ſi comunichino nella ſua meſſa, almeno ogni prima Domenica del meſe: e mancando alcuno,egli ne dia parte a'Governatori. (30)
XXVIII. Veſtito di cotta,e di ſtola accompagni, co'PP. di ben morire, i morti laici nella chieſa, e preceda loro l'Infermiere col grembiale bianco, e colla croce in mano. (31)

I CAP.

(28) *Ivi cap.14.*
(29) *Ivi cap.11.*
(30) *Ivi cap.12.*
(31) *Ivi cap.13.*

CAP. III.

De i Medici.

I. IL Medico osservi, ed appruovi coloro, che hanno da riceversi, cioè gli ammalati solamente di febbre, secondo la disposizione del Cardinal fondatore. (1)

II. Visiti in ogni bisogno gli ammalati. (2)

III. Gli visiti particolarmente, ed ogni giorno, nelle ore quì sotto descritte (3): ed occorrendo infermità gravi, ritorni nelle ore, che sarà necessario. (4)

IV. Faccia notare le ricette de' medicamenti nel solito libro, e le sottoscriva di sua mano, in ciascuna visita. (5)

V. Se mai egli il medico cada in infermità, ne dia subito avviso al maestro di casa; acciocchè possa chiamarsi, per li bisogni dello spedale, il medico straordinario. (6)

TA-

---

(1) *Ann. 1634. lib. di concl. del 1622. f 8. a t.*
Ann. 1730. lib. di concl. del 1722. f. 10. a t.

(2) *Anno 1634. Ivi f. 8. a t.*

(3) *Ann. 1693. Lib. di Concl. del 1675. f. 78. a t.*

(4) *Ann. 1730. Lib. di Concl. del 1722. f. 10. a t. cap 1.*

(5) *Ivi cap. 3.*

(6) *Ivi c. 2.*

TABELLA

Delle ore delle visite del Medico.

	La mattina Ore	Il dopo desinare Ore
Gennajo	XV.	XXI.
Febbrajo	XIV.	XX.
Marzo	XIV.	XX.
Aprile	XIII.	XIX.
Maggio	XII.	XIX.
Giugno	XI.	XIX.
Luglio	XI.	XIX.
Agosto	XII.	XIX.
Settembre	XIII.	XIX.
Ottobre	XIV.	XX.
Novembre	XV.	XX.
Dicembre	XV.	XXI.

Anno 1693.
Libro di concl. del 1673. *f.* 78. *a t.*

C A P. IIII.

DELL' INFERMIERE.

Leggi di Fondazione.

I. L'Infermiere accolga e raccetti i poveri debili, ed infermi; sempre alla lor cura, servigio, conservazione, e pulitezza intendendo. (1)

CONCLUSIONI.

II. Pernotti, e dorma nello spedale. (2)

III. Mai di là non si parta, senza espressa licenza del maestro di casa, al quale in tutto debba star sottoposto. (3)

IV. Non riceva donne nello spedale; e ricevendole, contra questo divieto, s'intenda immantenente licenziato. (4)

V. Salassi gl'infermi, diagli le coppette, ed i cristei, in ogni bisogno, e quando sarà ordinato dal medico. (5)

VI. Da cui il detto infermiere abbia da essere esaminato, allorchè si prenda. (6)

Si

(1) *Istruzioni del Cardinal Rinaldo Libro di Bulle e Concessioni in carta pergamena f.14. a t.*

(2) *Ann.1730. Lib. di Concl. del 1722. f.9. at.*

(3) *Ivi*

(4) *Ivi*

(5) *Ivi*

(6) *Ann.1744. Lib. di Concl.del 1622. f.*

VII. Si ritruovi presente a tutte le visite del medico. (7)
VIII. Noti i medicamenti da costui ordinati, e gli dia agl' infermi, nel tempo dal medesimo stabilito. (8)
IX. Invigili, che tutto lo Spedale, in ogni sua parte, sia mantenuto netto e pulito, come anche i vasi di notte dalla persona destinata a tale effetto. (9)
X. Sia vigilante per tutto quello, che potrà occorrere agli ammalati. (10)
XI. Avvisi il maestro di casa, quando ha da recar su il mangiare agl' infermi; suoni il campanello, per dare il segno a quelli, che vorranno servirli, e dia loro i grembiali stabiliti per tale effetto. (11)
XII. Faccia, insieme col Sotto 'nfermiere tutti i letti ogni giorno, e quante volte sia d'uopo. (12)

CAP.

(7) *Ann. 1730. Lib. di Concl. del 1722. f. 10. at.*
(8) *Ivi cap. 1.*
(9) *Ivi cap. 2.*
10 *Ivi cap. 4.*
11 *Ivi cap. 5.*
12 *Ivi cap. 3.*

C A P. IIII

DEL SOTTO INFERMIERO.

CONCLUSIONI.

I. IL Sotto'nfermiere ſpazzi lo Spedale, le ſcale di eſſo, il cortile, e le camere de' PP. di ben morire, e del maeſtro di caſa, ogni volta che ſarà neceſſario, o che ſarà da coſtui ordinato, e ſia tenuto di pulire i vaſi di notte degl'infermi, o fargli pulire. (1) *

II. Accudiſca notte, e giorno, ed aſſiſta ad ogni neceſſità degl' infermi con la dovuta carità, nè mai dal detto ſpedale ſi parta, ſenza la licenza del maeſtro di caſa. (2)

III. A coſtui ſia in tutto ſubordinato. (3)

(1) *Ann.1630 Lib. di Concl. del 1730. f. 9. a 2.*
(2) *Ivi*
(3) *Ivi*
(*) *Nota. Per tali peſi avea il Sotto 'nfermiere ducati 3.2.10. il meſe, ma nell'ann.1732. ſe gli aſſegnarono ducati 2.2. 10. il meſe, e rimaſe a carico del pio Luogo pagare un ducato il meſe ad altra perſona per pulire i vaſi di notte, ſpazzare, ed altro Lib. di concl. del 1722. f. 13.*

C A P. V.

Del Cuoco.

CONCLUSIONI.

I. IL Cuoco compri quanto gli ordinerà il maeſtro di caſa per lo ſervigio ſuo, degl'infermi, dell'infermiere, e ſotto 'nfermiere, ed egli non potendo, mandi alcun'al-

tro

tro con licenza del medesimo maestro di casa. (1)

II. Non faccia cucinare a niuno nella cucina, nè faccia entrare in quella forestieri: ed egli cucini solamente agl'infermi, al maestro di casa, all'infermiere, al sotto 'infermiere, ed a se medesimo, a'quali tutti si dia fuoco, e sale, e non altro. (2)

III. Tenga pulita e netta la cucina, e tutto ciocchè a a quella appartiene. (3)

IV. Porti sopra il mangiare per gl'infermi. (4)

V. Accomodi, allorchè gli venga ordinato dal maestro di casa, il fuoco nel braciere dello spedale, ed ivi lo porti. (5)

VI. Apra, e chiuda le porte dello spedale, e del cortile, e consegni la chiave di quello al maestro di casa, e di questo al Rettore, ed, in mancanza di costui, al medesimo maestro di casa. (6)

DELLE

(1) *Ann.*1730.*Libro di Consl.del* 1712.*f.*10.*c.*1.
(2) Ivi *cap.* 4.
(3) Ivi *cap.*5.
(4) Ivi *cap.* 2.
(5) Ivi *cap.*6.
(6) Ivi *cap.*3.

DELLE LEGGI
ED
ISTRUZIONI

Per lo buon governo della Libreria di S. Angelo a Nido

LIBRO IIII.

CAP. I.

De' Ministri della Libreria.

LEGGI DI ISTITUZIONE.

I. I Ministri della Libreria eseguano le regole, e istruzioni, e gli ordini de' Governatori, come si osserva nel resto delle cose del luogo pio. (1)

II. Non ardiscano estrarre, nè fare estrarre libri di sorta alcuna dalla Biblioteca, anche con la licenza de' Governatori, altrimenti incorreranno nella censura fulmina-
ta

(1) *Ann. 1689. Lib. di Concl. del 1673. f. 57. a t.*

ta dal ſommo Pontefice, ed affiſſa alla porta della medeſima Biblioteca. (2)

III. Sieno amoſſi, ad ogni volontà e piacere de' due Governatori. (3)

IV. Aſſiſtano tutti perſonalmente nella libreria, in tutti i giorni della ſettimana, purchè non ſieno feſtivi di precetto. (4)

CONCLUSIONI.

V. DIano ſicurtà, a ſoddisfazione del Bibliotecario: (*) non potendo aſſiſtere al loro uficio, lo facciano aſsapere a' Governatori, e ne ottengano da loro licenza, e non ſoſtituiſcano alcuno, a loro arbitrio. (5)

VI. Se alcuna perſona, Dio non temendo, tentaſſe di rubare alcun libro, o ne laceraſſe alcuna carta, lo facciano da'curſori trattenere, e ne avviſino immantenente i Governatori. (6)

VII. Non diano, ſe non un libro ſolo per ciaſcheduno agli ſtudenti, fuorchè nel caſo che egli voleſſe leggere qualche corpo grande di più tomi, per cavarne dottrine; e ſubito, ſtudiati, facciano, che ſi reſtituiſcano in mano del Bibliotecario, o del Sottobibliotecario. (7)

K Non

(2) *Iſtrumento di donazione della Libreria fatta dal Cardinale Stefano, ed eſeguita dalla donazione di F. Giambatiſta del 1686.*

(3) *Ivi*

(4) *V. l'Iſtrum. della d. donazione.*

(*) *Ann. 1690 Lib. di concl. del 1673. f. 62. Ann. 1701. f. 95. Ann. 1709. Ivi f. 109.*

(5) *Ann. 1715. Lib. di Concl. del 1673. f. 122. a t. cap. 12.*

(6) *Ann. 1689. Lib. di Concl. del 1673. f. 57. a t.*

(7) *Ann. 1715. lib di concl. del 1673. f. 122. a t. cap. 6.*

VIII. Non diano a quelli nè libri proibiti, nè manufcritti, fenza la licenza del Bibliotecario. (8)

IX. Invigilino fopra i danni che recaffero mai gli ftudenti alla Biblioteca, con ifconciare i libri, fcrivendovi fopra, facendovi delle poftille, o fegnandogli; ne'quali cafi fian loro negati i libri, e fiano i Governatori avvifati, acciocchè facciano quelli punire, e coftrignere al rifacimento dell'arrecato danno. (9)

X. Non permettano che fi trafcrivano i MSS., nè pure in minima parte. (10)

XI. Non permettano ad alcun foreftiere l'ingreffo dentro i cancelli delle fcanfie. (11)

XII. Non ardifcano di ricevere forta alcuna di regali, ancorchè offerti in qualfifia tempo, anche fotto colore di tirar dottrine, dar notizie di libri, o fervire con più civiltà, e prontezza: e fe ciò fare ardifca qual fi fia miniftro, farà fubito licenziato. (12)

XIII. Non partano dalla Biblioteca, avvegnachè fiafi dato il fegno della fine delle ore ftabilite, fe prima non abbiano ripofti i libri ne' luoghi delle proprie fcanfie, e tutti gli ftudenti ufciti non fieno dalla medefima Biblioteca. (13)

CAP.

---

(8) Ivi *cap.* 4. 5.
(9) Ivi *cap* 12.
(10) Ivi *cap.* 3.
(11) *Ivi cap.* 3.
(12) *Ivi cap.* 10.
(13) *Ivi cap.* 13.

C A P. II.

DEL BIBLIOTECARIO.

Leggi di Fondazione.

I. IL Bibliotecario ſia eletto dal Governatore della famiglia Brancacci, con le condizioni eſpreſſe nel capitolo riguardante i Governatori: e ſia tolto ad arbitrio, e volontà di tutti e due Governatori inſieme uniti.

II. Dia idonea ſicurtà, a ſoddisfazione di tutti e due i detti Governatori, di cuſtodire i libri della Biblioteca. (1)

III. Non ardiſca di eſtrarre da queſta, o di fare eſtrarre ſorta alcuna di libri, anche con la licenza de'Governatori, altrimenti incorrerà nella ſcomunica affiſſa alla porta della libreria. (2)

IV. Tenga aperta queſta tutti i giorni della ſettimana, purchè non ſiano feſtivi di precetto, almeno due ore la mattina, e due la ſera. (3)

 Elegga

(1) *Ann.1689. Lib.di Concl. del 1673. f.37. at. ed iſtrumento di donazione di F.Giambatiſta Brancacci dell'anno 1686.per lo Notajo d'Orbeſio di Malta, e'l Notajo Gennaro de' Griſi.*

(2) *Queſti numeri ſono già poſti nel capitolo de' Miniſtri della Biblioteca, fra'quali ſi conta il Bibliotecario, ma per la loro importanza, ſi è ſtimato non inutile il replicargli.*

(3) *Ann.1687. Ratific. dell'iſtrumento di donazione della Libreria per lo Notajo d'Orbeſio di Malta, che ſi conſerva dal Notajo Ciaulino tra le ſcritture di Gennaro de'Griſi di Napoli.*

V. Elegga egli lo spazzatore della Biblioteca, a soddisfazione non però del Governatore della famiglia Brancacci. (4)

VI. Invigili, che di tutti i libri, che si stampano in Napoli, ne venga una copia nella Biblioteca, a tenore della grazia conceduta dall' Imperador Carlo VI. (5)

VII. Celebri, o faccia celebrare nella Chiesa del luogo pio una messa ogni giorno, secondochè per lui sta notato nella tabella degli obblighi delle messe, così che gli rimanga una messa franca in ogni settimana. (6)

CONCLUSIONI.

VIII. Non faccia fede alcuna di verità, senza il decreto, *fiat fides veritatis*, scritto dal Secretario a piè del memoriale, e sottoscritto da tutti e due i Governatori, ed in piè del medesimo memoriale, e non in foglio a parte, faccia la suddetta fede richiesta. (7)

IX. Faccia osservare il silenzio da tutti gli studenti, il quale rompendosi da alcuno, o non usandosi modestia nel parlare, o civiltà co' ministri, ordini, che, per qualche tempo, a suo arbitrio, più non se gli dia alcun libro: che se tal'uomo di grave immodestia fosse reo, ne avvisi i

Go-

(4) *1724. Bando di Carlo VI. Imperadore. Libro di bolle, e di privilegi in carta pergamena f.*

(5) *Istrumento di donazione di F. Giovambatista Brancacci della Biblioteca nell'ann. 1686. per lo Notajo d'Orbesio di Malta, che si conserva per lo Notajo Ciaulino.*

(6) *Ann. 1715. Lib. di Concl. del 1673. f. 122. a t. c. 8.*

(7) *Ivi cap. 8*

Governatori, acciocchè lo facciano punire. (8)

X. Non permetta, che si facciano leggere a chicchesia i MSS. senza la licenza in iscritto, da tutti e due i Governatori soscritta, nè permetta, che questi, neppure in minima parte, sieno copiati. (9)

XI. Non faccia dare ad alcuni libri proibiti, se non abbia prima osservato la licenza, che tiene dalla Sacra Congregazione dell'Indice, la qual licenza si registri, per non prendersi abbaglio: e se viene mostrata da alcuno non conosciuto, nè pure si diano i detti libri, se non dia veridico testimonio del nome, del cognome, e della qualità sua; poichè ben può tal licenza esser falsa. (10)

XII. Avvisi subito i Governatori, in caso, che si ritruovi alcun temerario in atto di rubare qualche libro; acciocchè sia subito gastigato, ed il nome del ladro si ponga affisso in luogo pubblico della Biblioteca in un cedolone, acciocchè non vi si ammetta più mai. (11)

XIII. Avvisi subito il Governatore, se alcun ministro della Biblioteca sarà così ardito di prender regalo di sorta alcuna dagli studenti, in qualsivoglia tempo, e sotto qual siesi pretesto o colore; e di que', che tali regali offrono, o danno, scriva il nome, e, ponendolo in pubblico, più non s'ammetta nella libreria. (12)

XIV. Invigili, che i ministri di questa osservino esattamente, quanto a loro viene, con le presenti istruzioni, o con altri ordinamenti de' Governatori, imposto,

Ri-

(8) *Ivi cap.* 11.
(9) *Ivi cap.* 4.
(10) *Ivi cap.* 5.
(11) *Ivi cap.* 9.
(12) *Ivi cap.* 10.

XV. Rivegga i libri,ed ammendi gli abbagli,che nel riporgli,nelle ſcanſie loro,ſi foſſero commeſſi dal primo di Luglio per tutti i 20.del medeſimo meſe,nel qual tempo rimanga chiuſa per gli ſtudenti la detta libreria.(13)

XVI. Faccia inventario de' libri e gli riconoſca uno per uno,ogni ſei meſi,in preſenza de'Governatori; ed in caſo di mancanza,a coſto ſuo gli rimpiazzi.(14)

XVII. Dia feria nel Sabato,ſe nella ſettimana non vi è ſtata feſta di precetto,o di quelle,che,per eſſere di gran divozione,ſi ſollennizzano in queſta città;quali ſono quelle, che ſi deſcrivono nella ſeguente tabella. (15)

XVIII. Dia anche feria dalla Domenica di ſeſſageſima per tutto il mercoledì delle ceneri,ſenza darſi feria il Sabato ſuſſeguente; e lo faccia avviſare agli ſtudenti il Sabato la ſera,precedente la detta Domenica;e parimẽte il Venerdì la ſera avanti la Domenica delle palme ſi avviſino le ferie Paſquali,fino alla Domenica *in Albis*; ſiccome le ferie natalizie,fino al giorno dell'Epifania , ſi avviſino la ſera della vigilia di S.Tõmaſo Appoſtolo.(16)

XIX. Negli altri giorni,in vece di due ore la mattina, ſecondo l'iſtituzione del fondatore, tenga il Bibliotecario aperta la Biblioteca, per tre ore, e due il dopo deſinare, (17) a riſerba de'meſi di Luglio, di Agoſto , e di Settembre;ne'quali, a pubblico comodo, la mattina ſolamente ſarà eſpoſta per ore quattro.

XX. Oſſervi,nello aprire la Biblioteca, la diſtribuzione delle ore,deſcritte nella ſeguente tabella.(18)

TA-

---

(13) *Ann.1692.Lib.di Concl. del 1673. fol.74.at.*
(14) *Ann.1690. Ibid. fol.62.at.*
(15) *Ann.1715. lib.di Concl.del 1673. fol.120.*
(16) *Ivi c. 7.*
(17) *Ann.1700.lib.di concl.del 1673.fol.92.*
Ann.1715. Ivi f.123.c.1.
(18) *Ivi c.1.*

TABELLA.

Delle feste di divozione, nelle quali dovrà star chiusa la Biblioteca.

A' 17. Gennajo	*S. Antonio Abate.*
A' 4. Maggio	*Traslazione del sangue di S. Gennaro.*
A' 13. Giugno	*S. Antonio di Padova.*
15. del detto	*S. Vito Martire.*
A' 16. Luglio	*S. Maria del Carmine.*
A' 7. Agosto	*S. Gaetano.*
A' 7. Settembre	*S. Candida Brancacci.*
A' 6. Dicembre	*S. Niccolò di Bari.*
12. del detto	*S. Lucia.*

TA-

Anno 1715. 28. Gennajo
Lib. di Concl. del 1673. *f.* 123. *at.*

TABELLA.

Delle ore da aprirsi la Biblioteca.

	ore		ore
Gennajo	XV.	Luglio	XI.
Febbrajo	XIV.	Agosto	XI.
Marzo	XIII.	Settembre	XII.
Aprile	XIII.	Ottobre	XIV.
Maggio	XII.	Novembre	XIV.
Giugno	XI.	Dicembre	XIV.

CAP.

Anno 1715. 28. Gennajo
Lib. di Concl. del 1673. f. 123.

CAP. III.

DEL SOTTOBIBLIOTECARIO.

Leggi di Fondazione.

I. IL SOTTOBIBLIOTECARIO ſia eletto dal Governatore della famiglia Brancacci nell' iſteſſa maniera e forma, che è eletto il Bibliotecario.(1)

II. Aſſiſta, ſubordinato al Bibliotecario, alla cuſtodia e cura della libreria; nè quindi mai, nelle ore ſtabilite, ſi parta.

III. Celebri, o faccia celebrare, nella chieſa del pio luogo, una meſſa ogni giorno, ſecondo per lui ſta eſpreſſo nella tabella degli obblighi delle meſſe, reſtandogli franca una meſſa, ogni ſettimana.(2)

(1) *Vedi il capitolo antecedente num.1.*

(2) *Ann.1686. Iſtrum. di donazione di Fra Giambatiſta della Libreria per lo Notajo Orbeſio, che ſi conſerva dal Notajo Domenico Ciaulino fra le ſcritture del Notajo Gennaro de' Griſi.*

CAP. IIII.

DELL'AJUTANTE.

Leggi di Fondazione.

I. L'AJUTANTE sia eletto da' due Governatori, e sia amosso e licenziato, a cenno e piacimento de' medesimi. (1)

II. Celebri messe sei la settimana, nella chiesa del pio luogo, secondo l'intenzione di D. Allegra Greco come sta prescritto nella tabella delle messe(2)ed in caso, che egli non possa, o per infermità, o per altro impedimento, allora sia tenuto di farle celebrare da altro sacerdote, nella medesima chiesa.(3)

III. Assista in tutte le ore, che starà aperta la libreria, o che per questa bisognerà, per porgere e dare i libri che gli verranno richiesti dalle persone, che vengono a studiare nella medesima libreria: e tutto ciò nella medesima guisa, che si pratica, nella detta libreria, dall'altro Ajutante che sta addetto all'uficio medesimo.(4)

CAP.

(1) *Ann.1739. donazione di D. Allegra Greco di ducati 2233. 42. al pio Luogo per mano del Notajo Gioseppe d'Oliva nel c. 23.*

(2) *Ivi c.5.*

(3) *Ivi c 8.*

(4) *Ivi c.6.*

C A P. V.

DELLO SPAZZATORE

Leggi di Fondazione.

I. LO ſpazzatore ſia eletto dal Bibliotecario, ben veduto però dal Governatore della famiglia Brancacci, coll'intervento, e voto di quattro altri dell'iſteſſa famiglia, come ſi uſa nell'elezione del Bibliotecario. (1)

II. Faccia tutto quello, che biſogna, per maggior cuſtodia della Librerìa, ed acciochè queſta e le camere, ove è ripoſta, e le ſcanſie ſieno ſempre mantenute nette e pulite, ſecondochè gli ſarà ordinato dal Bibliotecario. (2)

T A B E L L A

De' Miniſtri del luogo Pio.

QUe', che ſi veggono notati con F. ſono ſtati da Fondatori ſtabiliti, ſenza una certa provviſione; a' ſegnati con FP. è ſtata da' medeſimi fondatori una determinata provviſione deſtinata; e gli altri tutti da Governatori, o per l'utile del luogo, o per bene eſeguire le coſe da coloro ordinate, ſono ſtati preſi, con varia provvi-

L 2 ſione

(1) *Ann. 1687. Iſtrumento di ratif. della donazione di Fr. Giambatiſta Brancacci per lo Notajo d'Orbeſio di Malta, come nelle citazioni di ſopra.*

(2) *Ann. 1686. Iſtrumento ſuddetto di donazione.*

fione, fec ondo la varietà da'tempi, ed ora fi ritruovano fituati co n le provvifioni feguenti:

Avvocato (3) annui duc. ——— 50

2. Proccuratori (4) annui duc. ——— 45

Razionale (5) annui duc. ——— 108

Efattore tiene molte entrate del luogo pio per efatte al cinque per cento (6).

Maeftro d'atti del S.R.C. (7) ann.duc. ——— 5

Scrivano della delegazione (8) ann. duc. ——— 8

Notajo (9) annui duc. ——— 9

Fabbricatore per tutte le accomodazioni di tutte le cafe di quefto pio luogo, della chiefa, dello fpedale, e della libreria (10) ann. duc. ——— 8

Orologiaro con pefo di caricare l'orologio; di fare qualunque pezzo, che fi rompeffe per fua trafcuranza, e di mutare le funi bifognevoli a' contrappefi del detto orologio (11) ann. duc. ——— 10

Organifta, per accomodare l'organo (12) annui duc. ——— 2

3. Curfori, i quali non anno provvifione.

Portiere (13) annui duc. ——— 24

I Mi-

(3) *Ann. 1690. Lib. di Concl. del 1673. f.67. Ann. 1706. ivi f.106.*
(4) *Ann. 1741. Lib. di Concl. del 1723. f.26.*
(5) *Ann. 1744. Lib. di Concl. del 1722. f.*
(6) *Ivi f.*
(7) *Ann. 1679. Lib. di Concl. del 1673. f.27.*
(8) *Ivi.*
(9) *Ann. 1744. Lib. di Concl. del 1722. f.*
(10) *Ivi f.*
(11) *Ann. 1738. Lib. di Concl. del 1722. f.16. at.*
(12) *Così fta in ufo.*
(13) *Ann. 1728. Lib. di Concl. del 1722. f.8,*

I Ministri della Chiesa.

Rettore, inclusa la sua messa, per uno degli obblighi della chiesa, come dalla tabella F. (14)

Sagrestano per sua messa, e col peso di provvedere le cere, le ostie, il vino, e l'olio, della pulitura de' panni, del far tirare i mantici dell'organo, e di ogni altro, che bisogna nella chiesa, e sagrestia (15) duc. —————— 10.3.Yo

Predicatore col peso di predicare ogni Domenica, in chiesa (16) annui duc. ——————

Cappellano Maestro di cirimonie con messa (17) annui duc. —————— 55. 20

15. Cappellani ordinarj ad annui duc. 49. 20. per ciascuno (18) duc. ——————

Cappellano organista con messa (19) ann. duc. —————— 55. 20

2. Cherici ad annui ducati 24. per ciascuno (20) annui duc. —————— 48

Cherico, che fa da capo diacono, e che abita nel luogo pio (21) annui duc. —————— 31. 2ŏ

Mi-

(14) *Ann.1744. Lib. di Concl. del 1722. f.*
(15) *Ann.1744. ivi f.*
(16) *Ann.1712. Lib. di Concl. del 1673. f.117.*
(17) *Ann.1705. Lib. di Concl. del 1673. f.101.*
(18) *Ivi.*
(19) *Ivi.*
(20) *Ann.1706. Lib. di Concl. del 1673. f.104.at.*
(21) *Ann.1670. Lib. di Concl. del 1622. f.52.*

Miniſtri dello Spedale.

CAppellano Maeſtro di Caſa, con meſſa, con uſo di cucina, fuoco, ſale, e lume (22) ann. ducati ——————————— 90

2. Cappellani PP. di ben morire, con loro meſſe (23) annui duc. ——————————— 110. 40

Infermiere F. con uſo di cucina fuoco, ſale, e lume (24) ann. duc. ——————————— 60

Sotto'nfermiere, con uſo di cucina (25) annui duc. ——————————— 30

Cuoco, con uſo di cucina (26) ann. duc. — 60

Medico ordinario F. (27) annui duc. —— 50

Medico ſtraordinario, ſenza provviſione.

Mi-

(22) *Ann* 1730. *Lib. di Concl. del* 1722. *f.* 9.
(23) *Ann.* 1682. *Lib. di Concl. del* 1673. *f.* 36.
(24) *Ann.* 1730. *Lib. di Concl. del* 1722. *f.* 9.
(25) *Ann.* 1732. *Lib. di Concl. del* 1722. *f.* 13.
(26) *Ann.* 1730. *ivi f.* 9. *at.*
(27) *Ann.* 1682. *Lib. di Concl. del* 1673. *f.* 35. *at.*

Ministri della Biblioteca.

CAppellano Bibliotecario, con messa FP.(28) annui duc. ———————— 150.

Cappellano Sottobibliotecario, con messa FP. (29) annui duc. ———————— 72

Ajutante, con sua messa, come dalla tabella FP. (30) annui duc. ———————— 72

Spazzatore FP. (31) annui duc. ———— 36

F I N E.

(28) *Ann.1686. Strumento di donazione di Fr. Giambatista Brancacci della Libraria per lo Notajo Orbesio di Malta, che si conserva dal Notajo Domenico Ciaulino fra le scritture del Notajo Gennaro de' Grisi.*

(29) *Ann.1739. Donazione di D. Allegra Greco al luogo pio di ducati 2233. 42. per mano del Notajo Giuseppe di Oliva nel Cap. II. e III.*

(30) *Ann.1700. Lib. di Concl. del 1673. f. 2.*

(31) *Ivi.*

TAVOLA

DE' LIBRI, E DE' CAPITOLI

Delle Leggi, ed Istruzioni per lo buon reggimento della Chiesa, dello Spedale, e della Libreria, detta di S. Angelo a Nido.

Raccolte da disposizioni di Fondatori, da bolle di Pontefici, da concessioni di Re, e da stabilimenti di coloro, che in varj tempi, per tutto il mese di Agosto del presente anno 1744., *ne han tenuto il governo.*

Delle leggi, ed istruzioni per lo buon governo della Chiesa, dello Spedale, e della Libreria

Delle

Delle leggi ed istruzioni per lo buon governo della Chiesa Lib. II.

Delle leggi, ed istruzioni per lo buon governo dello Spedale Lib. III.

Delle leggi, ed istruzioni per lo buon governo della Libreria Lib. IIII.